

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 10 del 05-03-2025

Supplemento n. 58

mercoledì, 05 marzo 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	13
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	14
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3272 - certificato il 20 febbraio 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pistoia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n.164975/2020 - Codice locale n. 6459. Proced. SIDIT n. 3325/2025 - Richiedente: Immobiliare S. Apollonia S.r.l.	14
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 febbraio 2025, n. 3277 - certificato il 20 febbraio 2025 Pratica SiDIT n. 5438/2019 (Proc. n. 11128/2024) - L.R. 77/2016 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. b) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso Tonfone (TS59293) e per due attraversamenti staffati a manufatti esistenti (tip. 11) del fosso Val dei Castagni (TS59951) e del fosso Tonfone (TS61022), situati in località Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.	19
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3292 - certificato il 20 febbraio 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Prato - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n 164439/2020 - Codice locale n. 12/D-284/D. Pr. SIDIT n. 871/2025.	30
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	

DECRETO 19 febbraio 2025, n. 3294 - certificato il 20 febbraio 2025 Pratica SIDIT 75122/2020, Procedimento 9947/2024, Pozzi ID. 14548 e ID. 14549. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).	36
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3298 - certificato il 20 febbraio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Contra, in loc. Turicchi del Comune di Rufina per l'esecuzione di scarico acque reflue depurate. Pratica SiDIT 484/2025.	41
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3303 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, ad uso produzione beni e servizi, nel Comune di Bagni di Lucca (LU) loc. Ponte a Serraglio/Renaio, prat. Sidit n. 193789/2020 C.L. n. 1571 LU.	48
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 19 febbraio 2025, n. 3304 - certificato il 20 febbraio 2025 Pratica SIDIT 4644/2024, Procedimento 11675/2024 - pozzo ID. 19075. "GCVI - Acque". Variante non sostanziale e cambio titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).	53
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 febbraio 2025, n. 3312 - certificato il 20 febbraio 2025 Pratica Sidit n. 574/2024 - procedimento n. 870/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da pozzo in località Monticchia di Sotto, nel comune di Sarteano (SI).	58
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3314 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante n. 3 pozzi, in località Ponte all'Ania nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), ad uso produzione beni e servizi, con contestuale diminuzione di portata (variante non sostanziale), pratica Sidit n. 194785/2020 C.L. n. 2167 LU.	63

<p>DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3318 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la nuova concessione di derivazione dal Rio Folle ad uso idroelet- trico in Comune di Galliciano(LU). PRATICA Sidit 2901/2024.</p> <p>.....</p>	70
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p> <p>DECRETO 19 febbraio 2025, n. 3320 - certificato il 20 febbraio 2025 Pratica Sidit 2544/2021. Procedimento 3242/2021. "GCVI - Acque". Rinnovo della concessione di derivazione di acque pub- bliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Car- ducci (LI). Pozzo n. 16271.</p> <p>.....</p>	76
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3321 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione ac- qua sotterranea mediante nove pozzi, in località Ponte all'Ania nel Comune di Barga (LU), ad uso produzione beni e servizi, pratica Sidit n. 192521/2020 C.L. n. 2075 LU.</p> <p>.....</p>	81
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p> <p>DECRETO 19 febbraio 2025, n. 3323 - certificato il 20 febbraio 2025 Pratica Sidit n. 4846/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Re- golamento n. 61/R/2016 - Istanza di ricerca e concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo nel comune di Capalbio (GR) - Decreto di concessione.</p> <p>.....</p>	87
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3335 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025 (prat. Sidit n. 182738/2020 C.L. n. 2988).</p> <p>.....</p>	91
<p>DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3338 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024 (pratica Sidit n. 408824/2020 C.L. n. PC 218/36-34).</p> <p>.....</p>	94
<p>DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3343 - certificato il 20 febbraio 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Codice Locale D14931 VER274 Sidit 190378/2020.</p> <p>.....</p>	97
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3370 - certificato il 21 febbraio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Sieve, in loc. Mas- seto del Comune di Rufina per Scarico acque reflue. Pratica SiDIT 208/2018.</p>	102
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3383 - certificato il 21 febbraio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R.50/2021. Pratica idraulica n. 4421, pratica SIDIT n.766/2024, procedimento n. 1244/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da tre condotte idriche e uno sca- rico con recapito nel fosso Casale (TN38604), in località San- t'Angelo nel comune di Lucca (LU).</p>	107
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3384 - certificato il 21 febbraio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Argomenna, in loc. Santa Maria in Acone del Comune di Pontassieve per l'esecuzione di scarico acque reflue domestiche. Pratica Si- DIT 254/2025.</p>	112
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3388 - certificato il 21 febbraio 2025 Pratica SIDIT n. 1337/2023 (Proc. 2070/2023) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Cala Galera nel Comune di Monte Argentario (GR), per uso civile. Richiedente: Marina Cala Galera Circolo Nautico SPA.</p>	119
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3410 - certificato il 21 febbraio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Salva- ticolle (MV29045), in loc. Via San Biagio del Comune di Di- comano per l'esecuzione di attraversamento interrato sottovia con elettrodotto BT. Pratica SiDIT 206/2025.</p>	124
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3440 - certificato il 21 febbraio 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pistoia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 154923/2020. Pr. SIDIT n. 11045/2025.</p>	130
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

- DECRETO 20 febbraio 2025, n. 3455 - certificato il 21 febbraio 2025
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 180727/2020 C.L. n. VER 4734).
 136
- DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3471 - certificato il 24 febbraio 2025
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 182713/2020 C.L. n. 3055).
 141
- DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3472 - certificato il 24 febbraio 2025
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 186598/2020 C.L. n. D 12746 - VER 1204).
 146
- DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3487 - certificato il 24 febbraio 2025
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192880/2020 C.L. n. D 12742 - VER 1127).
 152
- DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3489 - certificato il 24 febbraio 2025
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 180724/2020 C.L. n. VER 4732).
 158
- DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3509 - certificato il 24 febbraio 2025
 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4033, pratica SIDIT n. 5538/2024, procedimento n.7693/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per i lavori di ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente, a M.T. 15 kV aereo in conduttori nudi denominato "POPIGLIO", in località Popiglio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).
 163
- DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3513 - certificato il 24 febbraio 2025
 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 186634/2020 C.L. n. VER 53).
 171

DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3516 - certificato il 24 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184337/2020 C.L. n. VER 690).	176
---	-----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 21 febbraio 2025, n. 3520 - certificato il 24 febbraio 2025 Pratica Sidit n. 2586/2024 - procedimento n. 4231/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, in località Campo Vernino nel comune di Montalcino (SI).	181
---	-----

DECRETO 24 febbraio 2025, n. 3554 - certificato il 24 febbraio 2025 Pratica SiDIT 103380/2020 Proc. 217/2025 - R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in loc. Pod. Vigna Nuova, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.	186
---	-----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 24 febbraio 2025, n. 3586 - certificato il 25 febbraio 2025 Pratica SIDIT 2697/2024 Procedimento 4388/2024. "GCVI - Acque". Rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bibbona (LI).	190
---	-----

DECRETO 24 febbraio 2025, n. 3601 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica SIDIT n. 7931/2024. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione di nuova linea MT a 15 kV denominata S. Ilario, mediante la costruzione di nove attraversamenti aerei con elettrodotti e quattro attraversamenti utilizzando manufatti esistenti, nei comuni di Marciana (LI) e di Campo nell'Elba (LI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..	205
--	-----

DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3602 - certificato il 25 febbraio 2025 Pratica SIDIT 76553/2020, Procedimento 4290/2024, Pozzo ID. 4306. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Suvereto (LI).	217
---	-----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

<p>DECRETO 24 febbraio 2025, n. 3610 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4886, pratica SIDIT n. 7478/2024, procedimento n.10263/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un nuo- vo elettrodotto interrato a B.T., in attraversamento del fosso Bocchetta (TN26074), nel centro storico del Comune di Massa (MS).</p> <p>..... 222</p>	222
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3645 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i.- Procedimento-Pratica SiDIT n. 11883/2023- 9694/2023; Codice locale n. 9694 / 2023 - Concessione di acque di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Lo- calità Pian dei Cerri.</p> <p>..... 229</p>	229
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3646 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione acque superficiali da un invaso esistente in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Lo- calità Casanuova, per uso civile - Procedimento/Pratica SIDIT n. 11496/2024/8266/2024; Codice locale n. CSU2024_00006. Approvazione del disciplinare di concessione.</p> <p>..... 234</p>	234
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3647 - certificato il 25 febbraio 2025 Pratica SiDIT n. 60/2025 - Proc. n. 111/2025; Cod. loc. n. 2638 O.I.; RS-9354 - Concessione demaniale per un attraversa- mento con metanodotto staffato (tip. 11) al ponte sul Fiume Ombrone (TS19311), in località Bibbiano nel comune di Buon- convento (SI). Concessionario: Centria S.R.L.</p> <p>..... 238</p>	238
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3649 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Subentro/Voltura nella titolarità della con- cessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Co- mune di Arezzo (AR), Piazza del Popolo, rilasciata dalla Pro- vincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 195/DS del 16/04/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 986/2025- 2085/2020 (Codice locale n. ACS2004_00085).</p> <p>..... 248</p>	248

<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3655 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR), Zona industriale di Santa Fiora. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 849/2025-2670/2020 (Codice locale n. CSA2009_00006).</p> <p>.....</p>	251
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3658 - certificato il 25 febbraio 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 4492/2024-2751/2024; Codice locale n. 2751 / 2024. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Località Le Campore.</p> <p>.....</p>	255
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3660 - certificato il 25 febbraio 2025 Pratica SiDIT n. 1156/2018 (Proc. n. 10735/2024; Cod. loc. n. 1999 O.I.) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019, per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta fognaria del Fiume Arbia (TS3383), situato in località Pianella nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI).</p> <p>.....</p>	260
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3672 - certificato il 25 febbraio 2025 Pratica Sidit n. 6436/2024 - Procedimento n. 1301/2025 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso potabile e civile, da un pozzo in località Castello di San Polo in Rosso nel comune di Gaiole in Chianti (SI). Richiedente: San Polo in Rosso Srl.</p> <p>.....</p>	267
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3686 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Ronchi, ad uso civile (prat. Sidit n. 408601/2020 C.L. n. PC 853/36-96).</p> <p>.....</p>	270
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3687 - certificato il 26 febbraio 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea in Via Tempesti nel comune di Prato. Pratica n. 260/D Proced. SIDIT n. 11554/2024.</p> <p>.....</p>	275
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3697 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Marina, ad uso civile (prat. Sidit n. 408609/2020 C.L. n. PC 989/36-127).</p> <p>.....</p>	280
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3699 - certificato il 26 febbraio 2025 R.d. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite Secca nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) loc. Carbonaia, ad uso civile, per un quantitativo di medi l/s 0,1, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013, pratica Sidit n. 184788/2020 C.L. n. 2661.</p> <p>.....</p>	285
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3713 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante 5 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 188497/2020).</p> <p>.....</p>	290
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 24 febbraio 2025, n. 3715 - certificato il 26 febbraio 2025 L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 1/2025 - Concessione di area demaniale per utilizzo del fosso di Bagnarello nel Comune di Suvereto (LI), nell'ambito del Progetto definitivo denominato "SA.CO.I. 3", per il rinnovo e potenziamento dell'attuale collegamento elettrico HVDC (alta tensione in corrente continua). Richiedente TERNA RETE ITALIA S.P.A..</p> <p>.....</p>	296
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3716 - certificato il 26 febbraio 2025 RD 523/1904, L 37/1994. Pratica idraulica n. 4764, Sidit n. 6130/2024, procedimento n.187/2025. Rinnovo della concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n.22656 del 10/10/2024, di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da uno scarico well-point con recapito finale nel Fosso Fiumetto (codice TN32679), nel comune di Forte dei Marmi (LU).</p> <p>.....</p>	304
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3718 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184634/2020 C.L. n. VER 678).</p> <p>.....</p>	310

<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3721 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dal Fosso Trava nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), ad uso produzione beni e servizi e ad uso potabile e di occupazione di aree demaniali per tre scarichi (prat. Sidit n. 183584/2020 C.L. n. 2077).</p> <p>.....</p>	315
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3731 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. n. 1775/33 - R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata - Tarnone (a servizio della Cava Fossaficola C n. 190) e occupazione di aree demaniali relativamente a n. 1 parallelismo e n. 3 attraversamenti aerei (prat. Sidit n. 9979/2023 C.L. n. PC 1506/23-286).</p> <p>.....</p>	322
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 26 febbraio 2025, n. 3757 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. 11/12/1933 n. 1775 Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 9879/2024; Pratica n. 417239/2020; Codice locale n. 780 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Sesto Fiorentino, località Via Lucchese.</p> <p>.....</p>	328
<p>DECRETO 26 febbraio 2025, n. 3759 - certificato il 26 febbraio 2025 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 212/2025-421351/2020; Codice locale n. 3673. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino, Località Parco di Quinto.</p> <p>.....</p>	332
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3762 - certificato il 26 febbraio 2025 RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 777/2023-415124/2020; Codice locale n. 2136. Concessione di di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze.</p> <p>.....</p>	337
<p>DECRETO 26 febbraio 2025, n. 3765 - certificato il 26 febbraio 2025 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in Via della Concia nel Comune di Fucecchio per l'esecuzione di scavi, posa pozzetti e installazione colonnina multifunzionale ibrida per collegamento srb esistente. Pratica SiDIT 8033/2024.</p> <p>.....</p>	341

<p>DECRETO 26 febbraio 2025, n. 3783 - certificato il 26 febbraio 2025 R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 9883/2024; Pratica n. 419648/2020; Codice locale n. 774 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Firenze, località Viale Europa.</p>	346
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3786 - certificato il 26 febbraio 2025 Pratica SIDIT n. 2048/2021 (Proc. 2625/2021) - Pozzo Porcareccia - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Porcareccia a Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Richiedente: Arteolio Società Agricola S.R.L.</p>	350
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3791 - certificato il 26 febbraio 2025 Pratica SiDIT n. 4086/2019 (Proc. n. 10583/2024) - Concessione demaniale per sette attraversamenti con condotta idrica, di cui cinque staffati a manufatti esistenti (tip. 11) dei corsi d'acqua Fiume Pecora (TC12592), fosso Trecina (TC12723), fosso della Casa (4) (TC12858), fosso della Vallaccia (2) (TC12808) e fosso Rimarchigi (TC12899), e due in subalveo (tip. 11) del Canale Trecina (TC19038) e del Botro dei Poggi Rossi (TC12809), in località Marsiliana nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.</p>	355
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 25 febbraio 2025, n. 3792 - certificato il 26 febbraio 2025 Pratica Sidit n. 6224/2023 - procedimento n. 1177/2025 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Subentro nella concessione per derivazione di acque superficiali ad uso civile da un vaso alimentato dal Canale Lama, nel comune di Sarteano (SI).</p>	364
<p>.....</p>	

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3272 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pistoia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. Pratica n.164975/2020 - Codice locale n. 6459. Proced. SIDIT n. 3325/2025 - Richiedente: Immobiliare S. Apollonia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003871

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot. n.218718 in data 11/04/2024, il richiedente Immobiliare S.Apollonia S.r.l. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via Signorelli nel Comune di Pistoia per uso civile nel terreno individuato nel foglio catastale n. 178 dalla particella n. 885, per una portata media di 0,008 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Immobiliare S.Apollonia S.r.l. - C.F.00336440474, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Via Signorelli nel Comune di Pistoia per uso civile nel terreno individuato nel foglio catastale n. 178 dalla particella n. 885, per una portata media di 0,008 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 255,75;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;

- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *164975 DISCIPLINARE*
27e1fae8dc4c357748eccc09561a510115690bc228ab8d2aed328c647fcd8c4b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3277 - Data adozione: 19/02/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5438/2019 (Proc. n. 11128/2024) - L.R. 77/2016 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. b) - Concessione demaniale per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso Tonfone (TS59293) e per due attraversamenti staffati a manufatti esistenti (tip. 11) del fosso Val dei Castagni (TS59951) e del fosso Tonfone (TS61022), situati in località Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003968

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2020”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, in seguito “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione

amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della D.G.R.T. n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta di cui alla L.R. 2/1971 suddetta, rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTI gli articoli 2 della L.R. 93/2020 e 7 della L.R. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTO l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Acquedotto del Fiora S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6,

comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”);

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8618 del 28/08/1974 è stata rilasciata al Comune di Castiglione della Pescaia l’autorizzazione alla costruzione di una condotta idrica in località Pian di Rocca, con l’attraversamento del fosso San Martino e due attraversamenti del fosso Tonfone;

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 23/03/2015, la Provincia di Grosseto ha rilasciato ad Acquedotto del Fiora S.p.A. la concessione demaniale per l’attraversamento con tubazione per approvvigionamento idrico del fosso Vecchio di San Martino e del fosso Tonfone, in località Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), con validità fino al 23/03/2016;

VISTA l’istanza presentata da Acquedotto del Fiora S.p.A. (in seguito anche “il Richiedente”), con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 410744 del 27/10/2022;

VISTA la richiesta di integrazioni, trasmessa con prot. n. 412930 del 28/10/2022, e la risposta acquisita agli atti con prot. 0469115 del 02/12/2022, successivamente sostituita con la nota prot. n. 16322 del 11/01/2023, alla quale risulta allegata la dichiarazione asseverata resa per l’attraversamento con condotta idrica sul fosso Tonfone (TS61022);

VISTA la nota prot. n. 620756 del 29/11/2024, con la quale il Richiedente ha trasmesso le dichiarazioni asseverate per le seguenti opere:

- attraversamento staffato a manufatto esistente del fosso Val dei Castagni (TS59951),
- attraversamento staffato a manufatto esistente del fosso Tonfone (TS61022),
- attraversamento aereo del fosso Tonfone (TS59293);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopra elencati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la documentazione agli atti del procedimento descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l’occupazione di tali aree;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l’opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d’acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d’acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell’intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione del demanio idrico, e che gli attraversamenti sopra indicati vengono individuati distintamente nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che parte del tratto del fosso Val dei Castagni, identificato con codice TS59951, e richiamato nella prima delle asseverazioni suddette, veniva individuato col toponimo catastale di fosso San Martino nella Deliberazione della Regione Toscana e nella determinazione della Provincia di Grosseto, sopra citate;

DATO ATTO che la concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 742 del 23/03/2015 non comprendeva l'attraversamento aereo del fosso Tonfone, autorizzato invece dalla Regione Toscana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8618 del 28/08/1974;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 50/2021 ("occupazioni del demanio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77") e dell'art. 2, lett. b), dell'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato;

DATO ATTO che la presente concessione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. 50/2021, può essere rilasciata con procedura semplificata e con assegnazione diretta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Il Concessionario inoltre:

- deve porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- il ripristino dello stato dei luoghi è a carico del Concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in diciannove anni la durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2022 ai sensi dell'art. 4, comma 8, L.R. 50/2021, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite,

esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

DATO ATTO che il canone annuo per un attraversamento aereo (tip. 1.6) e per due attraversamenti staffati a manufatto esistente (tip. 11), determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii., e ridotto del 20% per effetto della richiesta del Concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento, ammonta:

- per l'anno 2022 ad € 728,28, corrispondente a € 214,20 per un attraversamento aereo (tip. 1.6) e € 514,08 per due attraversamenti staffati a manufatto esistente (tip. 11);
- per l'anno 2023 ad € 761,60, corrispondente a € 224,00 per un attraversamento aereo (tip. 1.6) e € 537,60 per due attraversamenti staffati a manufatto esistente (tip. 11);
- a partire dall'anno 2024 ad € 769,22, corrispondente a € 226,24 per un attraversamento aereo (tip. 1.6) e € 542,98 per due attraversamenti staffati a manufatto esistente (tip. 11), precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2016 è stato richiesto il pagamento degli indennizzi per l'occupazione di fatto con condotta idrica dei soli attraversamenti del fosso Val dei Castagni (TS59951) e del fosso Tonfone (TS61022), e che gli stessi sono stati regolarmente pagati fino al corrente anno;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0663059 del 20/12/2024;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti richiesti con la nota sopracitata, il Richiedente:

- ha provveduto al pagamento, ai sensi dell'art. 1 commi 10 della L.R. 77/2016, del corrispettivo dovuto nel periodo 2011-2015, per l'attraversamento aereo sul fosso Tonfone maggiorato del 20% per l'importo complessivo di € 1.680,00;
- ha provveduto al pagamento dell'indennizzo dal 2016 al 2021 per l'occupazione di fatto con attraversamento aereo sul fosso Tonfone (art. 1, comma 6, l.r. 77/2016) per € 2.027,63, corrispondente all'importo di € 1.530,00 maggiorato della penalità del 30% per ritardato pagamento e degli interessi moratori (ai sensi dell'art. 2 della l.r. 57/2017);
- ha provveduto al pagamento di € 280,07 e di € 291,76 a titolo di canone per l'attraversamento aereo sul fosso Tonfone per gli anni 2022 e 2023, determinati applicando la maggiorazione del 30% per ritardato pagamento oltre agli interessi moratori (ai sensi dell'art. 2 della l.r. 57/2017);
- ha provveduto al pagamento del canone di € 226,24 per l'occupazione demaniale con condotta con attraversamento aereo sul fosso Tonfone per l'annualità 2024;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari ad € 1.162,66;
- ha provveduto al versamento di € 769,22 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul presente decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F24 in data 30/01/2025);
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di registro per l'importo di € 368,16 e l'imposta di bollo per la copia uso registrazione per l'importo di € 49,00 (come da documentazione conservata agli atti (versamento con modello F24 in data 30/01/2025);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accordare al richiedente Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, c.f. e P. IVA 00304790538, la concessione demaniale per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso Tonfone (TS59293) e per due attraversamenti staffati a manufatti esistenti (tip. 11) del fosso Val dei Castagni (TS59951) e del fosso Tonfone (TS61022), situati in località Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuati nella cartografia allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 50/2021, dal 01/01/2022 e che la stessa avrà durata di diciannove anni, con scadenza il 31/12/2040;

3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

2e4ebd4ade52b41008decf6c31bfb30759eaea3836c65dd110d5484c54df0dd

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 5438/2019 (Proc. n. 11128/2024) - L.R. 77/2016 - L.R. 50/2021, art. 3, comma 1, lett. b) – Concessione demaniale per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso Tonfone (TS59293) e per due attraversamenti staffati a manufatti esistenti (tip. 11) del fosso Val dei Castagni (TS59951) e del fosso Tonfone (TS61022), situati in località Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3292 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Prato - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 164439/2020 - Codice locale n. 12/D-284/D. Pr. SIDIT n. 871/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003876

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot. n.81339 in data 05/02/2024, il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Ponzano nel Comune di Prato per uso civile nel terreno individuato nel foglio catastale n. 64 dalla particella n. 59, per una portata media di 0,003 litri al secondo;

SPECIFICATO CHE in riferimento al parere rilasciato dal Gestore sono attualmente allo studio le misure per la messa in sicurezza delle opere previste dall'art.94 c.5 del D. Lgs. 152/06, apertura di nuovi pozzi, in coordinamento con AIT e con il coinvolgimento dei Gestori.

CONSIDERATO CHE nella fase attuale non si ritiene possibile, anche con riferimento con quanto concordato con la Direzione DSPC della Regione Toscana e oggetto di parere interno del 8/3/2022, dare attuazione a quanto richiesto nel parere di cui sopra, in quanto basato su una proposta di perimetrazione ed estensione della fascia di rispetto che al momento non trova nè adozione nè approvazione da parte degli enti titolati;

RITENUTO CHE per opportuna conoscenza, venga avvisato il proponente della ipotesi di futura estensione della fascia di rispetto, al fine di evidenziare l'esistenza di una potenziale pianificazione di settore incompatibile con l'attuale concessione, per la quale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 94, potrà essere richiesta l'allontanamento dell'attività o l'adozione delle misure di messa in sicurezza;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Ponzano nel Comune di Prato per uso civile nel terreno individuato nel foglio catastale n. 64 dalla particella n. 59, per una portata media di 0,003 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;

3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 254,56;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A **164439 ALL A DISCIPLINARE**
b0799c14fc11be1877f230a21501b218991ffd232bc448da998faf720b85b9e0

B **164439 ALL B DATI**
938cd4592daf53eae33057a587491329617df23f6e507feb7bdb36d3f632d466

Fratelli Franchi S.r.l



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3294 - Data adozione: 19/02/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 75122/2020, Procedimento 9947/2024, Pozzi ID. 14548 e ID. 14549. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003890

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- le istanze acquisite al protocollo con n.332077 e n. 332087 del 07/07/2023, presentate dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), nella persona del Legale Rappresentante della società per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 2 pozzi esistenti censiti con ID. 14548 e ID. 14549, ubicati su terreni di proprietà del richiedente individuati al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) rispettivamente al foglio 30 part. 81 ed al foglio 30 part. 132, in località Le Bozze, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione vigneti) per un quantitativo totale di 6.800 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 75122/2020, Procedimento 9947/2024;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell’iter istruttorio, come ri-

sulta dalla relazione istruttoria agli atti dell'Ufficio;

- che il prelievo in oggetto possa essere considerato ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il Concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per le due istanze di concessione presentate separatamente e poi riunite d'ufficio in un'unica pratica, con marca da bollo Identificativo:01210539764654 del 12/01/2023 e con marca da bollo Identificativo:01210539764643 del 12/01/2023;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 100,00 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 eseguito in data 07/07/2023 e oneri di istruttoria per il secondo pozzo pari ad € 100,00 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 eseguito in data 07/07/2023;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2025 per l'uso dell'acqua, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e comprensivo del contributo idrografico, per un importo totale pari ad euro centotrentacinque/56 (€ 135,56) con versamento effettuato con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 20/01/2025 ; per gli anni successivi il canone verrà chiesto dalla Regione Toscana con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro novantacinque/56 (€ 95,56) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 20/01/2025;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01220988913466 del 20/05/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo:01240377394512 del 05/12/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 14/02/2025 dal Legale Rappresentante della società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, "Allegato A", al presente decreto al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale);

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 2 pozzi esistenti censiti con ID. 14548 e ID. 14549, ubicati su terreni di proprietà del richiedente, individuati al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI) rispettivamente al foglio 30 part. 81 ed al foglio 30 part. 132, con Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.630.604; N: 4.782.416 (n. 14548) - E: 1.630.776; N: 4.782.366 (n. 14549) in località Le Bozze, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo (irrigazione vigneti) per un quantitativo totale di 6.800 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 75122/2020, Procedimento 9947/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 14/02/2025 dal Legale Rappresentante della società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale)), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

2a9fa67a6666151649ae066a40c8715b18a94ef9d317232597e441db8939a47d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3298 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Contra, in loc. Turicchi del Comune di Rufina per l'esecuzione di scarico acque reflue depurate. Pratica SiDIT 484/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003990

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 484/2025, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0081581 del 04-02-2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica;
2. Estratto planimetria catastale;
3. Cartografia CTR scala 1:10.000;
4. Ortofoto con reticolo idrografico.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Contra, loc. Turicchi in Comune di Rufina, presso la particella 23 del Foglio 4 per l'esecuzione dell'opera n. 21733 - Scarico acque reflue depurate, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 869/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- eventuali pozzetti di ispezione potranno essere realizzati a non meno di 4 metri dal ciglio superiore di sponda;
- la tubazione di scarico non dovrà sporgere oltre la sponda, ma dovrà essere a filo della stessa;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero

necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante pagamento su piattaforma PagoPA (codice IUBD01250002824524)

DATO ATTO infine che il richiedente, in data 18/02/2025, ha provveduto al versamento mediante pagamento su

piattaforma PagoPA a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 259,57 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero ;
- € 237,94 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a undici dodicesimi del canone annuale di € 259,57 riferito al 2025;
- € 118,97 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Contra, loc. Turicchi in Comune di Rufina, presso la particella 23 del Foglio 4 con l'opera n. 21733 - Scarico acque reflue depurate ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 259,57, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

e24ba05d811358240e85047398041fcd49fa21ebc26f89b00e6e970af99f4577



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3303 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, ad uso produzione beni e servizi, nel Comune di Bagni di Lucca (LU) loc. Ponte a Serraglio/Renaio, prat. Sidit n. 193789/2020 C.L. n. 1571 LU.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003740

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo da Euro 16,00 corredata dalla ricevuta delle spese di istruttoria di Euro 100,00 (versate in data 24/06/2022 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820), di Cartiera Val di Lima s.r.l., C.F.: 00527040463, con sede legale a Bagni di Lucca (LU) via di Renaio, acquisita al protocollo in data 30/06/2022 n. 263478, per ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, ad uso produzione beni e servizi, nel

Comune di Bagni di Lucca (LU) loc. Ponte a Serraglio/Renaio, FG 98 Part. 70, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 78 del 03/04/2006;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 78 del 03/04/2006, con la quale è stata rinnovata a Cartiera Val di Lima s.r.l., la concessione di derivazione acqua dal subalveo del Torrente Lima in loc. Ponte a Serraglio nel Comune di Bagni di Lucca (LU), per un quantitativo di medi l/s 12,0 ad uso industriale, fissando la scadenza al giorno 23/06/2022;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 193789/2020 C.L. n. 1571 LU:

Considerato che il pozzo è ubicato in sx idraulica al Torrente Lima, la cui occupazione di area demaniale è in corso di regolarizzazione; lo scarico dell'acqua nel canale di restituzione dell'impianto idroelettrico sarà concesso in sede di rinnovo della pratica Sidit 184586/2020 C.L. n. 287;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo concessione;

Preso atto che il legale rappresentate di Cartiera Val di Lima s.r.l., ha sottoscritto digitalmente (Cades) in data 30/01/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades) in data 30/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che in data 27/01/2025 è stato effettuato mediante il mod. F24, il versamento di complessivi Euro 790,78 (Euro 80,00 per imposta di bollo, Euro 710,78 per spese di registrazione), (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Ritenuto di concedere a: Cartiera Val di Lima s.r.l., C.F.: 00527040463, con sede legale a Bagni di Lucca (LU) via di Renaio, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, ad uso produzione beni e servizi, nel Comune di Bagni di Lucca (LU) loc. Ponte a Serraglio/Renaio, FG 98 Part. 70, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 78 del 03/04/2006, per ulteriori anni 10 (dieci), a far data dal 24/06/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 18,0 l/s, la portata media annua su cui calcolare il canone è 12,0 l/s corrispondente ad un volume complessivo di 378.432,0 mc/a, prat. Sidit n. 193789/2020 C.L. n. 1571 LU;

Considerato che il Concessionario, per ottenere il rinnovo della concessione, in data 24/01/2025 ha provveduto ad effettuare il versamento del deposito cauzionale di Euro 14.215,62 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 386 del 15/09/1980, di Lire 20.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2025 di Euro 14.215,62 salvo conguaglio;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Cartiera Val di Lima s.r.l., C.F.: 00527040463, con sede legale a Bagni di Lucca (LU) via di Renaio, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, ad uso produzione beni e servizi, nel Comune di Bagni di Lucca (LU) loc. Ponte a Serraglio/Renaio, FG 98 Part. 70, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca Servizio Difesa del Suolo n. 78 del 03/04/2006, per ulteriori anni 10 (dieci), a far data dal 24/06/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 18,0 l/s, la portata media annua su cui calcolare il canone è 12,0 l/s corrispondente ad un volume complessivo di 378.432,0 mc/a, prat. Sidit n. 193789/2020 C.L. n. 1571 LU;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente (Cades) dal legale rappresentante di Cartiera Val di Lima s.r.l., in data 30/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A + All. B verifica firma);
3. di dare atto che in data 27/01/2025 è stato effettuato mediante il mod. F24, il versamento di complessivi Euro 790,78 (Euro 80,00 per imposta di bollo, Euro 710,78 per spese di registrazione), (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
4. di dare atto che in data 24/01/2025 è stato versato il deposito cauzionale di Euro 14.215,62 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);
5. di dare atto che è dovuto il canone per l'anno 2025 di Euro 14.215,62 salvo conguaglio;
6. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 386 del 15/09/1980, di Lire 20.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Bagni di Lucca (LU);
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *ricevuta pagamento mod. F24*
ddefc5b00929eaecd5bd5b7f6554e7837b4bdf03eca2ff6e7c55331e8ca80f04
- A* *disciplinare*
de6dc789f5288c1dd363f5497b5cea57b710e3563db73331b4e28fad1a5adaa7
- B* *verifica firma*
64150e302b216eb8f78b036b9a0f20c23f98c3c21c577236ddfe10fa477172b4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3304 - Data adozione: 19/02/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 4644/2024, Procedimento 11675/2024 - pozzo ID. 19075. "GCVI - Acque". Variante non sostanziale e cambio titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004031

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- il Decreto Dirigenziale del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore n. 2832 del 05/03/2019 con cui è stata rilasciata la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo (ID. 19075) ubicato su terreno catastalmente individuato al N.C.T del Comune di Castagneto Carducci al foglio 31 particella 14, ad uso agricolo per 3.000 m³/anno, al precedente Concessionario ed il relativo Disciplinare LI-05/19 sottoscritto in data 25/02/2019;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 34028 del 28/01/2022 presentata dalla società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare “Allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) con la quale veniva richiesto il cambio di titolarità della concessione rilasciata, a seguito di atto di compravendita del 21/12/2021, come da certificazione notarile agli atti;
- la successiva istanza acquisita al protocollo con n. 031519 del 19/01/2023 presentata dalla so-

cietà Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare “Allegato A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), relativa alla richiesta di variante non sostanziale alla medesima concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, per diminuzione del prelievo da 3.000 m³/anno a 2.250 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 4644/2024, Procedimento 11675/2024;

DATO ATTO CHE:

- non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta e dell'istanza di variante non sostanziale finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo;

CONSIDERATO CHE il Concessionario:

- ha assolto l'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per l'istanza di voltura con bonifico versato sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 del 24/01/2022;
- ha assolto l'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per l'istanza di variante non sostanziale con marca da bollo Identificativo: 01231156545321 del 06/08/2024;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 75,00 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 in data 24/01/2022;
- ha regolarmente versato i canoni per le annualità pregresse al 2025; per l'anno in corso e gli anni successivi il canone verrà chiesto con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro ottantotto/24 (€ 88,24) con versamento effettuato con bonifico versato sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 13/02/2025;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01231156545309 del 06/08/2024;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo:01231156545310 del 06/08/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 12/02/2025 dal Legale Rappresentante della società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale);

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione “Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque” del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere al Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), la

variazione di titolarità e rilasciare la variante non sostanziale, con diminuzione del prelievo da 3.000 m³/anno a 2.250 m³/anno, della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo tramite n. 1 pozzo, ID. 19075, ubicato su terreno catastalmente individuato al N.C.T del Comune di Castagneto Carducci al foglio 31 particella 14, con Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.631.154; N: 4.783.298, in località Campo al Pero, di cui alla pratica SIDIT 4644/2024, Procedimento 11675/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 12/02/2025 dal Legale Rappresentante della società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale)), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

7c94e722b160c79adfb92934657eb236da3b4d38bbf758ba7487d0ca9d1158b5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3312 - Data adozione: 19/02/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 574/2024 - procedimento n. 870/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da pozzo in località Monticchia di Sotto, nel comune di Sarteano (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004009

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana prot. n. 36578 del 21/01/2024, con la quale la Società richiedente, così come identificata nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo nel comune di Sarteano (SI) – pratica Sidit n. 574/2024 – procedimento n. 870/2024;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee, sottoscritto dalla Società richiedente in data 14/02/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località Monticchia di Sotto nel comune di Sarteano (SI) nel terreno distinto in Catasto dal foglio 60 e particella 8 (Coordinate Gauss-Boaga X=1732180 Y=4762590);
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Sarteano (SI) e non sono pervenute opposizioni;

- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per irrigazione di terreni coltivati ad orti, giardini per un totale di circa 6 ettari oltre al riempimento di piscine pertinenti all'attività agrituristica, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- la Società ha richiesto una portata media di 0,57 l/sec, con picco massimo di 2 l/sec. ed un volume annuo stimato di 18.000 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società richiedente, così come identificata nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Monticchia di Sotto nel comune di Sarteano (SI), nel terreno distinto in Catasto dal foglio 60 e particella 8 (coordinate Gauss-Boaga X=1732180 Y=4762590), come indicato nella planimetria allegata all'istanza - pratica Sidit n. 574/2024 – procedimento n. 870/2024;
2. di concedere il prelievo ad uso agricolo per una portata media di 0,57 l/sec, con picco massimo di 2 l/sec. ed un volume annuo stimato di 18.000 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 113,56, salvo adeguamento al tasso d'inflazione;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne

costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;

6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

9308bbb1fc2f357e67d31da23e47f61ba2575dc47d93fc0677d28ef8f778e919



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3314 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante n. 3 pozzi, in località Ponte all'Ania nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), ad uso produzione beni e servizi, con contestuale diminuzione di portata (variante non sostanziale), pratica Sidit n. 194785/2020 C.L. n. 2167 LU.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003738

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo da Euro 16,00 di Smurfit Kappa Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, prot. n. 232498 del 06/07/2020, con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in località Ponte all'Ania nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), ad uso produzione beni e servizi, con contestuale diminuzione di portata, di cui all'originaria deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 215 del 10/01/1994. La concessione prevede anche l'occupazione dell'area demaniale;

Dato atto che in data 02/07/2020 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 300,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820;

Visti i seguenti provvedimenti relativi alla concessione di derivazione acqua pubblica - pratica Sidit n. 194785/2020 C.L. n. 2167 LU:

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 215 del 10/01/1994 con la quale è stato concesso a Cartiera dell'Ania s.p.a. di emungere dal subalveo del Fiume Serchio in loc. Ponte all'Ania del Comune di Barga (LU), la portata di medi litri/secondo 100,0 di acqua ad uso industriale, per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 12/07/1990, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2254 del 28/12/1992 e al pagamento dell'annuo canone;
- il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3762 del 07/07/1999 di voltura a Assi Doman Italia s.p.a., della concessione di derivazione acqua di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 215 del 10/01/1994;
- la determinazione dirigenziale n. 23 del 30/01/2006 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, di voltura a Kappa Packaging s.p.a., della concessione di derivazione acqua di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 215 del 10/01/1994 e decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3762 del 07/07/1999;
- la determinazione dirigenziale n. 142 del 20/04/2009 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, di voltura a Smurfit Kappa Italia s.p.a., della concessione di derivazione acqua di cui alla deliberazione della G.R.T. n. 215 del 10/01/1994, al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3762 del 07/07/1999 e alla determinazione dirigenziale n. 23 del 30/01/2006 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca;
- la determinazione dirigenziale n. 294 del 07/08/2009 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, con la quale è stata concessa, a far data dal 06/08/2009, la variante non sostanziale alla concessione di cui all'originaria deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 215 del 10/01/1994, autorizzando Smurfit Kappa Italia s.p.a., alla realizzazione di un nuovo pozzo (n. 2 bis) nelle immediate vicinanze del pozzo n. 2 nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU);

Preso atto del cambio di denominazione da Smurfit Kappa Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12 a Smurfit Westrock Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, avvenuto in data 06/09/2024 con effetti dal 16/09/2024, come risulta dalla visura camerale;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 194785/2020 C.L. n. 2167 LU;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo, con la quale è stato fornito il contributo, ai sensi del R.D. n. 523/1904 – autorizzazione idraulica per l'intervento di ripristino del ricoprimento di

tubazione e cavidotto nel tratto del Torrente Ania identificato con il codice TN 25658 (parallelismo di 1.150,0 metri);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda;

Dato atto che in data 28/11/2024 sono stati corrisposti i seguenti importi:

- Euro 3.910,00 per la cauzione - occupazione di area demaniale,
- Euro 6.437,57 per i canoni - occupazione di area demaniale, anni 2016/2023,
- Euro 391,00 per canone anno 2024 - occupazione di area demaniale,
- Euro 2.469,32 per imposta anni 2016/2023,
- Euro 195,50 per imposta anno 2024,
- Euro 2.060,96 per contributo idrografico;
- Euro 82.438,51 per cauzione acqua 2024;

Dato atto che in data 28/11/2024 è stata stipulata la fidejussione per un importo di Euro 82.438,51 a garanzia del deposito cauzionale (Intesa Sanpaolo s.p.a., n. 08492/8200/00923395/4344/2024 n. unico 000000640060, valida fino al 11/07/2034);

Dato atto che in data 29/11/2024 con modello F24 sono stati versati Euro 112,00 per 7 marche da bollo da Euro 16,00 ed Euro 6.300,19 per le spese di registrazione (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Preso atto che il legale rappresentate di Smurfit Westrock Italia s.p.a., ha sottoscritto digitalmente (Cades) in data 11/02/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades) in data 11/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere a: Smurfit Westrock Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante n. 3 pozzi, in località Ponte all'Ania nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), ad uso produzione beni e servizi, con contestuale diminuzione di portata (variante non sostanziale), di cui ai provvedimenti sopra elencati, pratica Sidit n. 194785/2020 C.L. n. 2167 LU, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 12/07/2020 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 150,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 80,0 l/s corrispondenti a circa 2.522.880,0 mc/a, concedendo altresì l'occupazione di area demaniale lungo la sponda destra del Torrente Ania (TN 25658) per tubazione e cavidotto (parallelismo di 1.150,0 metri) nei tratti identificati con cod. TN 25655, TN 25707, TN 25708, fino allo stabilimento ubicato località Ponte all'Ania nel Comune di Barga (LU);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 270 del 07/10/1992, di Lire 375.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare entro la scadenza del 31/12/2025, il canone acqua per l'anno 2025 di Euro 82.438,51 salvo conguaglio ed il canone area demaniale per l'anno 2025 di Euro 391,00 salvo conguaglio;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Smurfit Westrock Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante n. 3 pozzi, in località Ponte all'Ania nei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU), ad uso produzione beni e servizi, con contestuale diminuzione di portata (variante non sostanziale), di cui ai provvedimenti elencati al 4° capoverso della narrativa, pratica Sidit n. 194785/2020 C.L. n. 2167 LU, per ulteriori anni 15 (quindici), a far data dal 12/07/2020 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 150,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 80,0 l/s corrispondenti a circa 2.522.880,0 mc/a, concedendo altresì l'occupazione di area demaniale lungo la sponda destra del Torrente Ania (TN 25658) per tubazione e cavidotto (parallelismo di 1.150,0 metri) nei tratti identificati con cod. TN 25655, TN 25707, TN 25708, fino allo stabilimento ubicato località Ponte all'Ania nel Comune di Barga (LU);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente (Cades) dal legale rappresentante di Smurfit Westrock Italia s.p.a. in data 11/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A + All. B verifica firma);
3. di dare atto che in data 29/11/2024 con modello F24 sono stati versati Euro 112,00 per 7 marche da bollo da Euro 16,00 ed Euro 6.300,19 per le spese di registrazione (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 9° capoverso della narrativa;
5. di dare che in data 28/11/2024 è stata stipulata la fidejussione per un importo di Euro 82.438,51 a garanzia del deposito cauzionale (Intesa Sanpaolo s.p.a., n. 08492/8200/00923395/4344/2024 n. unico 000000640060, valida fino al 11/07/2034);
6. di dare atto che il Concessionario deve versare entro la scadenza del 31/12/2025, il canone acqua per l'anno 2025 di Euro 82.438,51 salvo conguaglio ed il canone area demaniale per l'anno 2025 di Euro 391,00 salvo conguaglio;
7. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 270 del 07/10/1992, di Lire 375.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
8. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Barga (LU);

9. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
10. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *ricevuta pagamento mod. F24*
8e406862a12a20303ce008b90518d095065274fa6c4a2e4e6790a8afaf04e43c

- A* *disciplinare*
5b7e1832f6d931f52885028d8f728ebdda56d79db812bbde871de99bbbed971be

- B* *verifica firma*
b4f4d3073bef79755ddd1bfc3411a67ccca72a282d3212f4e3c58eb186a0f597



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3318 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la nuova concessione di derivazione dal Rio Folle ad uso idroelettrico in Comune di Galliciano(LU). PRATICA Sidit 2901/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003920

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;
- Legge Regionale n° 3 del 2025.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto trasmessa con note prot. n° 0396780 del 15/07/2024, n° 0396106 del 12/07/2024, n° 0395623 del 12/07/2024, n° 0395622 del 12/07/2024 e n° 0395621 del 12/07/2024 per ottenere la nuova concessione di derivazione dal Rio Folle ad uso idroelettrico in Comune di Gallicano(LU) - PRATICA Sidit 2901/2024.

Viste le note di indizione prot. n° 0477655 del 05/09/2024, 0477650 del 05/09/2024, 0482440 del 09/09/2024 e 0482438 del 09/09/2024 con le quali è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona ove è indicato:

la comunicazione di avvio del procedimento, effettuata con la pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza del Richiedente nell’Albo Pretorio del Comune di Gallicano (LU) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (parte II) n. 30 del giorno 24/07/2024, così come previsto dall’art. 45 del Regolamento di attuazione (D.P.G.R. n. 61/R/2016) dell’art. 11 della L.R. 80/2015, con la quale è stata fissata la locale visita di istruttoria per il giorno 05/09/2024;

a) le Amministrazioni e Settori della Regione Toscana coinvolti nel procedimento, in particolare:

- Comune di Gallicano (LU);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) Dipartimento di LUCCA;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Enel Green Power Italia srl;
- D.G. Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags). Pesca nelle Acque Interne Presidio Territoriale del Settore Faunistico Venatorio ed Ittico - Ambito Territoriale di Lucca e Massa.

b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza: il giorno 21/10/2024;

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni sopra indicate;

Vista la nota prot. n° 524249 del 04/10/2024 con la quale sono state chieste integrazioni;

Vista la nota PEC n° 0666827 del 24/12/2024 con la quale il concessionario ha trasmesso la documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n° 0003755 del 07/01/2025 avente ad oggetto: "R.D. 11/12/1933, n. 1775, Regolamento Regionale D.P.G.R. 01/08/2016, n. 61/R. UTILIZZAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE. Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona, e Conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c. 1 Legge n. 241/1990, integrata dal D.L. 76/2020, modificata dal D.L. 13/2023. Istanza di nuova concessione di derivazione dal Rio Folle ad uso idroelettrico in Comune di Gallicano(LU). Trasmissione documentazione integrativa (art. 2 c. 7 Legge n° 241/1990 – ripresa termini del procedimento) PRATICA 2901/2024" con la quale si comunica che:

- a) il giorno 08/02/2025 è il nuovo termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
- b) il giorno 14/02/2025, si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n° 241/1990.

Visti:

- Parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n° 0101952 del 12/02/2025: favorevole ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico in merito al rilascio della concessione in oggetto con le prescrizioni:

- sia garantito il rilascio di una portata di DMV/DE prioritario rispetto al prelievo attraverso opportuna conformazione strutturale del manufatto di presa;
-
- sia installato apposito contatore dei volumi utilizzati e le misure siano trasmesse agli uffici regionali competenti con cadenza almeno annuale.

Nelle more dell'aggiornamento degli Indirizzi di Piano è opportuno che nel disciplinare d'uso sia inserita una clausola che preveda la possibilità ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 95 del D.lgs 152/2006 che il concedente abbia facoltà di ridurre, sospendere temporaneamente o revocare la concessione, in qualsiasi momento e senza alcun termine di preavviso, senza che ciò possa dar luogo alla richiesta di indennizzi, nel caso in cui la derivazione risultasse in contrasto con il bilancio idrico del corpo idrico o con altra painificazione, anche in ragione di aviazioni del regime idrogeologico derivanti dal cambiamento climatico.

- Parere ARPAT prot. n° 0101838 del 12/02/2025: non ravvisa criticità ed esprime parere positivo alla richiesta di nuova concessione.

Considerato che il Comune di Gallicano (LU), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, Enel Green Power Italia srl e il D.G. Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags). Pesca nelle Acque Interne Presidio Territoriale del Settore Faunistico Venatorio ed Ittico - Ambito Territoriale di Lucca e Massa non hanno inviato entro il termine perentorio stabilito dalla nota di indizione della conferenza di servizi (prot. n°0003755 del 07/01/2025) i pareri richiesti. Conseguentemente, ai

sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della Legge n° 241/1990 vigente tale mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020, modificato dal D.L. n° 13/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa con note prot. n° 0396780 del 15/07/2024, n° 0396106 del 12/07/2024, n° 0395623 del 12/07/2024, n° 0395622 del 12/07/2024 e n° 0395621 del 12/07/2024 per ottenere la nuova concessione di derivazione dal Rio Folle ad uso idroelettrico in Comune di Galliciano(LU). PRATICA Sidit 2901/2024, con le seguenti prescrizioni:
 - sia garantito il rilascio di una portata di DMV/DE prioritario rispetto al prelievo attraverso opportuna conformazione strutturale del manufatto di presa.
 - sia installato apposito misuratore della potenza prodotta dalla centrale in modo da ricavare i volumi di acqua derivati. Tali misure andranno rilevate con frequenza oraria e trasmesse al server FTP della Regione Toscana almeno una volta al giorno;
 - nelle more dell'aggiornamento degli Indirizzi di Piano di Gestione delle Acque nel disciplinare di concessione dovrà essere inserita una clausola che preveda la possibilità ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 95 del D.lgs 152/2006 che il concedente abbia facoltà di ridurre, sospendere temporaneamente o revocare la concessione, in qualsiasi momento e senza alcun termine di preavviso, senza che ciò possa dar luogo alla richiesta di indennizzi, nel caso in cui la derivazione risultasse in contrasto con il bilancio idrico del corpo idrico o con altra painificazione, anche in ragione di avriazioni del regime idrogeologico derivanti dal cambiamento climatico.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le

modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

743858aab573b1be90368073755708f1879c38d6d1080ae65d9d71caee724f23



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3320 - Data adozione: 19/02/2025

Oggetto: Pratica Sidit 2544/2021. Procedimento 3242/2021. "GCVI - Acque". Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI). Pozzo n. 16271.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003985

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 83 del 20/02/2013 con cui veniva riconosciuta al richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo esistente, derivazione n. 16271, ubicato su terreno di proprietà, individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI), località Bolgheri - Debbiacci, al foglio 1, particella 402, ad uso agricolo per un quantitativo pari a 7.000 mc/anno, alle condizioni stabilite nel Disciplinare repertoriato al n. 0353 del registro della Provincia di Livorno, sottoscritto in data 28/02/2013, con durata della concessione per un periodo di anni 10 (dieci);

- l'istanza acquisita al protocollo n. 253388 del 14/06/2021, presentata dal richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), con la quale è stato richiesto il rinnovo della concessione di cui sopra, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente, derivazione n. 16271, ubicato su terreno di proprietà del richiedente individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI), al foglio 1, particella 402, ad uso agricolo per un quantitativo pari a 7.000 m³/anno, di cui alla pratica Sidit 2544/2021;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio del rinnovo della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sia possibile concedere al richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo n. 16271, ubicato nel territorio del comune di Castagneto Carducci (LI), su terreno di proprietà del richiedente individuato al N.C.T. di detto Comune al foglio 1, particella 402, coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003): X 1627255 - Y 4788354, ad uso agricolo per un quantitativo pari a 7.000 m³/anno alle condizioni contenute nel Disciplinare, denominato "Allegato A", allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il Richiedente:

- ha corrisposto regolarmente i canoni per le annualità pregresse;
- ha assolto l'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di rinnovo della concessione, pari ad € 16,00 per mezzo di bonifico bancario versato sul conto corrente intestato a Regione Toscana IBAN: IT70J076010280000011899580, eseguito in data 11/06/2021;
- ha assolto all'obbligo del pagamento degli oneri istruttori pari ad € 100,00 per mezzo di bonifico bancario versato sul conto corrente intestato a Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820, eseguito in data 11/06/2021;
- ha corrisposto il deposito cauzionale pari ad € 86,01 per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 12/01/2022;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, per mezzo di bonifico bancario versato sul conto corrente intestato a Regione Toscana IBAN: IT70J076010280000011899580, eseguito in data 12/01/2022.

VISTO il Disciplinare, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato in data 15/09/2022 dal richiedente, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo esistente, derivazione n. 16271, ubicato su terreno di proprietà del richiedente individuato al N.C.T. del Comune di Castagneto Carducci (LI), al foglio 1, particella 402, coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003): X 1627255 - Y 4788354, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo per un quantitativo pari a 7.000 m³/anno, di cui alla pratica Sidit 2544/2021, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare, denominato Allegato A, firmato dal richiedente in data 15/09/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

508bd84baa9bddb28c43d27c837bc056fea2144871977e9055756d8e99e7900f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3321 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante nove pozzi, in località Ponte all'Ania nel Comune di Barga (LU), ad uso produzione beni e servizi, pratica Sidit n. 192521/2020 C.L. n. 2075 LU.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003720

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo da Euro 16,00 di Smurfit Kappa Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, prot. n. 201406 del 07/05/2021, con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica in località Ponte all’Ania nel

Comune di Barga (LU), ad uso produzione beni e servizi, di cui all'originaria deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 13279 del 19/12/1983;

Dato atto che in data 05/05/2021 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 300,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820;

Visti i seguenti provvedimenti, relativi alla concessione di utilizzazione acqua pubblica di cui alla pratica Sidit n. 192521/2020 C.L. n. 2075 LU:

- la deliberazione GRT n. 13279 del 19/12/1983 con la quale è stato concesso a Cartiera dell'Ania s.p.a. la derivazione di acqua in loc. Ponte all'Ania del Comune di Barga (LU), ad uso industriale, con scadenza al 27/05/2001, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 393 del 03/02/1982 e al pagamento dell'annuo canone;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 8429 del 19/10/1992 di variante circa i punti di presa della concessione di cui alla deliberazione GRT n. 13279 del 19/12/1983;
- il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4843 del 06/08/1999 di voltura a Assi Doman Italia s.p.a., della concessione di derivazione acqua di cui alle deliberazioni della G.R.T. n. 13279 del 19/12/1983 e n. 8429 del 19/10/1992;
- la determinazione dirigenziale n. 26 del 31/06/2006 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, di voltura a Kappa Packaging s.p.a., della concessione di derivazione acqua di cui alle deliberazioni della G.R.T. n. 13279 del 19/12/1983 e n. 8429 del 19/10/1992 e al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4843 del 06/08/1999 e contestuale rinnovo fino al giorno 27/05/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 141 del 20/04/2009 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, di voltura a Smurfit Kappa Italia s.p.a., della concessione di derivazione acqua di cui alle deliberazioni della G.R.T. n. 13279 del 19/12/1983 e n. 8429 del 19/10/1992, al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4843 del 06/08/1999 e alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 26 del 31/06/2006;

Preso atto del cambio di denominazione da Smurfit Kappa Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12 a Smurfit Westrock Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, avvenuto in data 06/09/2024 con effetti dal 16/09/2024, come risulta dalla visura camerale;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 192521/2020 C.L. n. 2075 LU;

Dato atto che il prelievo dell'acqua avviene mediante nove pozzi così contraddistinti: pozzo n. 01, pozzo n. 03, pozzo n. 04, pozzo n. 05, pozzo n. 06, pozzo n. 08, pozzo n. 09, pozzo n. 10, pozzo n. 14. Il pozzo n. 01 e il pozzo n. 08 e le relative condotte, ricadono in area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, la cui concessione per l'occupazione di una superficie complessiva di 1.373,0 mq, è già stata precedentemente rilasciata;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo;

Dato atto che in data 28/11/2024 è stata stipulata la fidejussione per un importo di Euro 58.310,00 a garanzia del deposito cauzionale (Intesa Sanpaolo s.p.a., n. 08492/8200/00923396/4345/2024 n. unico 000000640061, valida fino al 27/05/2031);

Dato atto che in data 29/11/2024 con modello F24 sono stati versati Euro 80,00 per marche da bollo da Euro 16,00 ed Euro 2.915,50 per le spese di registrazione (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Preso atto che il legale rappresentate di Smurfit Westrock Italia s.p.a., ha sottoscritto digitalmente (Cades) in data 20/12/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades) in data 20/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A + All. B validità firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere a: Smurfit Westrock Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante nove pozzi, in località Ponte all'Ania nel Comune di Barga (LU), ad uso produzione beni e servizi, di cui ai provvedimenti sopra elencati, per ulteriori anni 10 (dieci), a far data dal 28/05/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 100,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 50,0 l/s corrispondenti a circa 1.576.800,0 mc/a, pratica Sidit n. 192521/2020 C.L. n. 2075 LU;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanze n. 347 del 23/09/1981 e n. 10 del 13/01/1982, di complessive Lire 62.500, versati alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare entro la scadenza del 31/12/2025, il canone acqua per l'anno 2025 di Euro 58.310,00 salvo conguaglio;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Smurfit Westrock Italia s.p.a., C.F.: 07034140157, con sede legale a Milano (MI) via Vincenzo Monti n. 12, il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante nove pozzi, in località Ponte all'Ania nel Comune di Barga (LU), ad uso produzione beni e servizi, di cui ai provvedimenti elencati al 4° capoverso della narrativa, per ulteriori anni 10 (dieci), a far data dal 28/05/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 100,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 50,0 l/s corrispondenti a circa 1.576.800,0 mc/a, pratica Sidit n. 192521/2020 C.L. n. 2075 LU;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente (Cades) dal legale rappresentante di Smurfit Westrock Italia s.p.a. in data 20/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A + All. B validità firma);

3. di dare atto che in data 28/11/2024 è stata stipulata la fidejussione per un importo di Euro 58.310,00 a garanzia del deposito cauzionale (Intesa Sanpaolo s.p.a., n. 08492/8200/00923396/4345/2024 n. unico 000000640061, valida fino al 27/05/2031);
4. di dare atto che in data 29/11/2024 con modello F24 sono stati versati Euro 80,00 per marche da bollo da Euro 16,00 ed Euro 2.915,50 per le spese di registrazione (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
5. di dare atto che il Concessionario deve versare entro la scadenza del 31/12/2025, il canone acqua per l'anno 2025 di Euro 58.310,00 salvo conguaglio;
6. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanze n. 347 del 23/09/1981 e n. 10 del 13/01/1982, di complessive Lire 62.500, versati alla Cassa Depositi e Prestiti;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Barga (LU);
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *mod. F24 per marche da bollo*
f6a602551a08e36aedd785c81be27c001ac9ddcd21aaa25b5495d7a314d980ad
- A* *disciplinare*
5f39f72c50a3b5657a31b7373646aa9684d29603805e77207ed81d01adc07272
- B* *verifica firma*
cb6e466296d20d5c5d86e2042cee1ba90347a3731313bfc72d41190a78b53331



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3323 - Data adozione: 19/02/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 4846/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016 - Istanza di ricerca e concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo nel comune di Capalbio (GR) - Decreto di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003984

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 466694 in data 01/12/2022, della richiedente Poggio Dolce Società agricola a responsabilità limitata (c.f. 01295830531) con sede legale nel comune di Orbetello (GR), con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Capalbio (GR), ad uso agricolo – pratica Sidit n. 4846/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea, sottoscritto dal soggetto richiedente e allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel comune di Capalbio (GR) al foglio n. 23 particella n. 801;
- la portata media di concessione è di 0,25 l/sec per un fabbisogno di 8000 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Poggio Dolce Società agricola a responsabilità limitata (c.f. 01295830531), con sede legale nel comune di Orbetello (GR), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel comune di Capalbio (GR), al foglio n. 23 particella n. 801 - pratica Sidit n. 4846/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,25 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 8000 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

dd52e410bdc1e4e7d835492463d36bd6deb707317139f3226f23e2bd67174940



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3335 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025 (prat. Sidit n. 182738/2020 C.L. n. 2988).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003927

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016);
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;

Visto il decreto dirigenziale n. 16311 del 16/10/2018, con il quale è stato concesso a Luciani s.p.a. - C.F.: 00129590469, di derivare acqua pubblica dal subalveo del Fiume Serchio in loc. Al Poggione nella frazione di Diecimo del Comune di Borgo a Mozzano (LU), mediante un pozzo ad uso produzione beni e servizi, per un quantitativo di medi l/s 5,0 pari a 157.680,0 mc/a e con un prelievo massimo istantaneo di l/s 12,0, rinnovando la concessione di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8083 del 28/12/1999 e al disciplinare rep. n. 4148 sottoscritto in data 26/05/1999, per ulteriori anni 15 a far data dal 18/11/2016 (prat. n. 2988);

Considerato che in occasione del rinnovo di cui al decreto dirigenziale n. 16311 del 16/10/2018, Luciani s.p.a. - C.F.: 00129590469, in data 19/09/2018 ha effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 12.600,00 pari al doppio del canone annuo;

Dato atto che al punto 8 del dispositivo della delibera di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque, è stato stabilito l'importo della cauzione minima pari ad una annualità del canone, di cui al R.D. n. 1775/1933 e al DPGR n. 61/R/2016 e che conseguentemente, in base alla scheda istruttoria del 11/12/2018 predisposta dal Settore GCTN (prot. 562493), è stata deliberata la restituzione in data 15/02/2019 a Luciani s.p.a. - C.F.: 00129590469 mediante accredito su conto bancario, dell'importo di Euro 6.300,00;

Visto il decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025 di voltura a Colabeton s.p.a., C.F.: 00482420544, della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) loc. Al Poggione fraz. Diecimo, ad uso produzione beni e servizi, di cui al decreto dirigenziale n. 16311 del 16/10/2018, prat. Sidit n. 182738/2020 C.L. n. 2988;

Dato atto che in sede di voltura, Colabeton s.p.a., C.F.: 00482420544, ha provveduto al versamento del nuovo deposito cauzionale e che nel decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025 è stato disposto il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 12.600,00 versato alla Regione Toscana in data 06/07/2016 con bonifico conto IBAN IT41X076012800001031581018 da Luciani s.p.a., C.F.: 00129590469;

Ritenuto che, in virtù dell'avvenuta restituzione a Luciani s.p.a. in data 15/02/2019 dell'importo di Euro 6.300,00, debba essere rettificato il 6° capoverso della narrativa ed il punto 3 del dispositivo del decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025, stabilendo che nulla osta allo svincolo dei residui Euro 6.300,00 relativamente al deposito cauzionale versato alla Regione Toscana in data 06/07/2016 con bonifico conto IBAN IT41X076012800001031581018 per complessivi Euro 12.600,00 (prat. Sidit n. 182738/2020 C.L. n. 2988);

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025, al 6° capoverso della narrativa ed al punto 3 del dispositivo, stabilendo che nulla osta allo svincolo dei residui Euro 6.300,00 relativamente al deposito cauzionale versato alla Regione Toscana in data 06/07/2016 con bonifico conto IBAN IT41X076012800001031581018 per complessivi Euro 12.600,00 (di cui 6.300,00 già restituiti a Luciani s.p.a., C.F.: 00129590469 in data 15/02/2019), (prat. Sidit n. 182738/2020 C.L. n. 2988);
2. di confermare il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 2796 del 13/02/2025;
3. di trasmettere il presente atto a: Luciani s.p.a.;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3338 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024 (pratica Sidit n. 408824/2020 C.L. n. PC 218/36-34).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003703

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016);

Visto il decreto dirigenziale n. 11316 del 01/08/2017, con il quale:

- a far data dal 31/12/2011, Nuovo Pignone s.r.l. - C.F./P.I.: 06176750484, con sede legale a Firenze (FI) via F. Matteucci n. 2 e sede locale a Massa (MS) via Dorsale n. 3, è subentrata a Nuovo Pignone s.p.a., nella concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in loc. Zona Industriale nel Comune di Massa – FG 112 Mappale n. 180, ad uso produzione beni e servizi, di cui al decreto della Regione Toscana n. 180 del 17/01/2001;

- è stato concesso a: Nuovo Pignone s.r.l., la variante non sostanziale alla concessione di utilizzazione acqua pubblica, di cui al decreto della Regione Toscana n. 180 del 17/01/2001, fissando la portata media in 13,0 l/s (400.000,0 mc/a) e la portata massima istantanea in 30,0 l/s, confermando la scadenza al 31/12/2023 (prat. n. PC 218/36-24);

Visto il decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024 con il quale è stato concesso a Nuovo Pignone s.r.l. - C.F./P.I.: 06176750484, con sede legale a Firenze (FI) via F. Matteucci n. 2 e sede locale a Massa (MS) via Dorsale n. 3, il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante 3 pozzi ubicati nel comune di Massa (MS) via Dorsale n. 3, foglio 112 mappale 180, di cui al decreto 11316 del 01/08/2017, per ulteriori anni 5 (cinque), a far data dal 01/01/2024 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a, ad uso plurimo: produzione beni e servizi (alimentazione dei sistemi di raffreddamento, prove idrauliche, produzione del liquido lubrorefrigerante) e civile (antincendio e irrigazione aree verdi), pratica Sidit n. 408824/2020 C.L. n. PC 218/36-34, per un quantitativo di massimi 13,0 l/s, medi complessivi 9,5 l/s pari a 300.000,0 mc/a così ripartiti: 258.500,0 mc/a (8,2 l/s) ad uso produzione beni e servizi, 41.500,0 (1,3 l/s) ad uso civile; è stato approvato il disciplinare, sottoscritto digitalmente in data 28/11/2024;

Dato atto che la corretta portata di acqua massima istantanea è di 30,0 l/s, così come indicato nel decreto dirigenziale n. 11316 del 01/08/2017 e non di 13,0 l/s come erroneamente indicato nel decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024;

Ritenuto pertanto di rettificare parzialmente il decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024 (pratica Sidit n. 408824/2020 C.L. n. PC 218/36-34), al 9° capoverso della narrativa e al punto 1 del dispositivo, fissando la portata di acqua massima istantanea in misura non superiore a 30,0 l/s, così come indicato correttamente nel decreto dirigenziale n. 11316 del 01/08/2017;

Ritenuto di confermare il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024 (pratica Sidit n. 408824/2020 C.L. n. PC 218/36-34), al 9° capoverso della narrativa e al punto 1 del

dispositivo, fissando la portata di acqua massima istantanea in misura non superiore a 30,0 l/s, così come indicato correttamente nel decreto dirigenziale n. 11316 del 01/08/2017;

2. di confermare il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 28391 del 23/12/2024;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3343 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Codice Locale D14931 VER274 Sidit 190378/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003936

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 619691 del 27/11/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (docce fredde e calde, pilozzo, lavabo, pulizia delle attrezzature e simili, irrigazione di piccole zone a verde) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 41 Mappale 878, pratica Codice Locale D14931 VER274 Sidit 190378/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0002370 del 03/01/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Camaiore (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 23/12/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta “concessione”, con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
 - Comune di Camaiore (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

- Azienda Unità Sanitaria locale, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione dell'opera di presa, con particolare riferimento all'eventuale necessità del giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D. Lgs. n°18/2023, tenuto conto che l'acqua sarà utilizzata anche per docce fredde e calde, pilozzo, lavabo;

e) che il giorno 17/02/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0013353 del 13/01/2025: parere favorevole al rilascio della concessione per esclusivo lavaggio piazzali e strutture/attrezzature – gestione del verde, rimanendo sospeso l'uso docce fredde e calde, pilozzo, lavabo per l'eventuale necessità del giudizio di idoneità all'uso potabile reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D. Lgs. 18/2023. Il prelievo potrà essere comunque interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Camaiore (LU) prot. n° 0102210 del 12/02/2025: considerando dunque preesistenti, alla data di approvazione del P.S. del 2018, i pozzi di cui alle comunicazioni pervenute al Comune a seguito dell'ordinanza del Commissario Prefettizio nell'anno 1993, ancorchè la maggioranza delle strutture balneari esistenti abbiano trasmesso specifica comunicazione, per il bagno di cui trattasi non è stata rintracciata agli atti nessuna documentazione;

- Preso atto che il pozzo è stato denunciato ai sensi del Decreto Legislativo n° 275/1993 con pratica D14931 presentata dal Richiedente in data 19/07/1994 attestando quindi la presenza del pozzo in data antecedente alla approvazione del PS del Comune di Camaiore dell'anno 2018.

- Parere Azienda ASL Toscana Nord Ovest prot n° 0008828 del 09/01/2025: l'eventuale percorso volto alla richiesta di potabilità non può far parte del vostro procedimento autorizzativo ma è successivo e subordinato alla vostra autorizzazione. Sarà nostra cura valutarne la necessità. Si ricorda infine che l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest è la sola Autorità Competente a ricevere la domanda di giudizio di idoneità e, a conclusione del procedimento, a rilasciare il relativo parere.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni

effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 619691 del 27/11/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (docce fredde e calde, pilozzo, lavabo, pulizia delle attrezzature e simili, irrigazione di piccole zone a verde) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 41 Mappale 878, pratica Codice Locale D14931 VER274 Sidit 190378/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: docce fredde e calde, pilozzo, lavabo, pulizia delle attrezzature e simili, irrigazione di piccole zone a verde;
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;
 - il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

de7b6a3d697fb83b07169ba2cc83c9a65ffffe3aa40d790b5c7e6d64ee345c34



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3370 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Sieve, in loc. Masseto del Comune di Rufina per Scarico acque reflue. Pratica SiDIT 208/2018

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003997

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 375 del 16-01-2019 la Regione Toscana ha rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 77/2016 a Da Marino a Due S.r.l., c.f. 06113290487, con sede legale in Comune di Rufina, Via di Masseto n. 11, la concessione per scarico acque reflue nel Fiume Sieve in Comune di Rufina con scadenza al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 208/2018, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0005707 del 07-01-2025 presentata da Da Marino a Due S.r.l., c.f. 06113290487, con sede legale in Comune di Rufina, Via di Masseto, n. 11;

PRESO ATTO che il progetto prevede il mantenimento, nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Sieve, loc. Masseto in Comune di Rufina, presso la particella 165 del Foglio 29 di uno scarico acque reflue;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 333_1);

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere ex art. 2051 cc, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretché delle opere realizzate,

mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, adottando tutte le cautele necessarie atte ad evitare danni derivabili a terzi;

- a predisporre un adeguato piano di manutenzione che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia da attuarsi periodicamente ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica del manufatto;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RICORDATO che

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
 - per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo versamento tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 24/01/2025 (cod. IUBD 01250002772665);

DATO ATTO che è stata versata, dal richiedente, in data 24/01/2025, la somma di € 519,57 a titolo di imposta regionale non pagata per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sulle concessioni del demanio indisponibile dello Stato, pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971;

DATO ATTO infine che il canone e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 riferiti all'anno 2025 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2025.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare la concessione a Da Marino a Due S.r.l., c.f. 06113290487, con sede legale in Comune di Rufina, Via di Masseto n. 11 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Sieve, loc. Masseto in Comune di Rufina, presso la particella 165 del Foglio 29 con l'opera Scarico acque reflue;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 a partire dal 1° Gennaio 2025 e che il canone di concessione è pari a € 282,80, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3383 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R.50/2021. Pratica idraulica n. 4421, pratica SIDIT n.766/2024, procedimento n. 1244/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da tre condotte idriche e uno scarico con recapito nel fosso Casale (TN38604), in località Sant'Angelo nel comune di Lucca (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003939

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la L.R 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

VISTA l'istanza presentata da G.E.A.L. S.p.A., partita IVA:01494020462, con sede legale a Lucca (LU) in via G. Luporini n. 1348, di seguito denominata “Concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0123123 il 21.02.2024, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico incaricato iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2348: estratto cartografico, planimetria - sezione e documentazione fotografica;

RISCONTRATO che G.E.A.L. S.p.A. ha versato i seguenti importi:

-€100,00 di oneri istruttori, con bonifico intestato a Regione Toscana (iban IT8900760102800001031575820) in data 15/02/2024;

-€ 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, con marca da bollo che ha l'Id. n. 01220418325317 del 02/08/2024

-€16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente atto con marca da bollo che ha l'Id. n.01240143203672 del 21.10.2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da una condotta fognaria staffata al ponte esistente, due condotte di cui una fognaria e una idrica in subalveo e uno scarico con recapito nel Fosso Casale (TN38604), in località Sant'Angelo nel comune di Lucca (LU);

PRESO ATTO che le condotte e lo scarico, oggetto di regolarizzazione, hanno le seguenti caratteristiche:

-condotta fognaria in ghisa con Dn 150 staffata al ponte

-condotta fognaria a gravità in gres con Dn 250 in subalveo

-condotta idrica in ghisa con Dn 110 in subalveo

-scarico in PVC con Dn 150 dello scolmatore di piena dell'impianto di sollevamento;

DATO ATTO che l'occupazione, delle porzioni dell'area demaniale, può essere regolarizzata ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 50/2021;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato dalla società ha verificato la compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 3 del Reg. n. 42/R/2018 e ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che si può procedere ad assegnazione diretta delle porzioni dell'area demaniale occupate, senza procedura in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione (Concedente) e il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziate le porzioni dell'area demaniale occupate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione delle stesse, è quella agli atti del procedimento, allegata all'istanza (pratica idraulica n. 4421, pratica SIDIT n.766/2024, procedimento n. 1244/2024);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19, a partire dal 01.01.2022, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

STABILITO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-i lavori che in qualsiasi modo interesseranno il Condotta dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

-il rilascio della concessione per regolarizzare la condotta fognaria staffata è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata anche

l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

il Concessionario è obbligato:

- ad assumere la custodia delle porzioni dell' area demaniale rilasciate in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni dell' area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle porzioni dell' area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni dell' area in concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni dell' area demaniale interessata, nonché delle opere presenti;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per rinuncia, revoca o decadenza, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le porzioni dell' area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la Concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal Concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del Concessionario stesso;

DATO ATTO che la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del Condotto o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni delle porzioni dell' area e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

DATO ATTO che G.E.A.L. S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle suddette porzioni di area, € 1.030,40, importo ridotto del 20%, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.P.G.R. 60/R/2016 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 2/1971 che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, commisurandola al 50% del canone di concessione;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato a favore della Regione Toscana gli importi, chiesti con nota del 05/03/2024 (prot. 0152120), le cui attestazioni sono state protocollate il 25/03/2024 (prot. 0187004);

RISCONTRATO che in data 14/03/2024 G.E.A.L. S.p.a. ha versato € 1.030,40 di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura, nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a G.E.A.L. S.p.A., partita IVA:01494020462, con sede legale a Lucca (LU) in via G. Luporini n. 1348, in persona del legale rappresentante, la concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da una condotta fognaria staffata al ponte esistente, due condotte di cui una fognaria e una idrica in subalveo e uno scarico con recapito nel Fosso Casale (TN38604), in località Sant'Angelo nel comune di Lucca (LU) ;

-che la suddetta concessione ha la durata di 19 anni, a partire dal 01.01.2022 e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

-che G.E.A.L. S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle suddette porzioni di area, € 1.030,40, importo ridotto del 20%, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.P.G.R. 60/R/2016 che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

-di autorizzare, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 41/2018, G.E.A.L. S.p.A a realizzare i lavori meglio descritti nella documentazione allegata all'istanza (pratica idraulica n. 4918, pratica SIDIT n.7715/2024, procedimento n. 10639/2024);

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3384 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Argomenna, in loc. Santa Maria in Acone del Comune di Pontassieve per l'esecuzione di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 254/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004000

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 254/2025, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 30434 del 21-01-2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnica;
2. Documentazione fotografica;
3. Cartografia di inquadramento.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Argomena, loc. Santa Maria in Acone in Comune di Pontassieve, presso la particella 48 del Foglio 29 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 21538 - Scarico acque reflue domestiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 475/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- la sponda dovrà essere opportunamente protetta e la tubazione di scarico non dovrà sporgere dal filo sponda stessa;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01231162185681 del 16/01/2025.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.224,87 a titolo di indennità pregresse per i 5 anni precedenti il 2025 mediante versamento sul conto corrente

postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 259,57 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 259,57 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a undici dodicesimi del canone annuale di € 259,57 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 129,79 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Argomena, loc. Santa Maria in Acone in Comune di Pontassieve, presso la particella 48 del Foglio 29 con l'opera n. 21538 - Scarico acque reflue domestiche;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 259,57, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

7022041ed5a2fb923e82d5b5148f3457c4ddb9320c462c9737f4c54b0cd9409

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3388 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1337/2023 (Proc. 2070/2023) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Cala Galera nel Comune di Monte Argentario (GR), per uso civile. Richiedente: Marina Cala Galera Circolo Nautico SPA

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004040

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”
- L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 20/03/2023 prot. 141899 dalla Marina Cala Galera Circolo Nautico SPA (come identificata nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua da un pozzo ad uso civile in Loc. Cala Galera nel Comune di Monte Argentario - Pratica SIDIT n. 1337/2023 (Proc. 2070/2023);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 18/02/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l'emungimento interessa un pozzo in Loc. Cala Galera individuato catastalmente nel Comune di Monte Argentario (GR), al Foglio 58 particella 984;
- il volume annuale è di 12562 (dodicimilacinquecentosessantadue) cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1 (uno) litro al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,4 (zero virgola quattro) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO in particolare il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO CHE lo Screening di V.INC.A. rilasciato il 13/06/2023 ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio e pertanto entro 6 mesi dalla scadenza deve essere ripresentata al Settore di competenza nuova istanza di Screening ai sensi della LRT 30/2015 e s.m.i.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Marina Cala Galera Circolo Nautico SPA (come identificata nell'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Monte Argentario (GR) Loc. Cala Galera, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 58 particella 984, Pratica SIDIT n. 1337/2023 (Proc. 2070/2023);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1 (uno) litro al secondo e una portata media annua di 0,4 (zero virgola quattro) litri al secondo per un volume massimo di 12562 (dodicimilacinquecentosessantadue) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal soggetto richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

2a4de0637655a5e59639e23a2a7972f29c7e6cb11a4436b33af32d00309f42dc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3410 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Salvaticolle (MV29045), in loc. Via San Biagio del Comune di Dicomano per l'esecuzione di attraversamento interrato sottovia con elettrodotto BT. Pratica SiDIT 206/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003995

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SIDIT n. 206/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0025702 del 17-01-2025 presentata da e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione tecnico-descrittiva;
2. Localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000 ed 1:1000);
3. Localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 (scala 1:1.000);
4. Localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su catastale (scala 1:1000);
5. Localizzazione planimetrica su OFC (scala 1:1000);
6. Sezione posa interrata;
7. Sezioni stradali (scala 1:100);
8. schede tecniche dei componenti da porre in opera.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Salvaticolle (MV29045), loc. Via San Biagio in Comune di Dicomano, presso la particella 705 del Foglio 60 (punto I1) per l'esecuzione dell'opera n. 21504 - Attraversamento interrato sottovia con elettrodotto BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Salvaticolle (MV29045), loc. Via San Biagio in Comune di Dicomano presso la particella 104 del Foglio 60 (punto I2 e I3) per l'esecuzione dell'opera n. 21515 - Posa di nuovo elettrodotto BT in fascia di rispetto idraulico.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che l'opera n. 21504 sopra descritta comporta l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 376/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere

considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà

privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante Autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 133874/99;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto, mediante pagamento PagoPA in data 13/02/2025, al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 271,49 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;
- € 248,86 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a undici dodicesimi del canone annuale di € 271,49 riferito al 2025;
- € 124,43 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.P.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Salvaticolle (MV29045), loc. Via San Biagio in Comune di Dicomano, presso la particella 705 del Foglio 60 con l'opera n. 21504 - Attraversamento interrato sottovia con elettrodotto BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 271,49, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3440 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pistoia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 154923/2020. Pr. SIDIT n. 11045/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004011

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, in data 26/09/2023, prot. n. 440595, il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Chiazzano in Comune di Pistoia per uso agricolo nel terreno individuato nei fogli catastali n. 245 e 246 e dalle particelle n. 477 e 778, per una portata media di 0,17 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Chiazzano in Comune di Pistoia per uso agricolo nel terreno individuato nei fogli catastali n. 245 e 246 e dalle particelle n. 477 e 778, per una portata media di 0,17 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 85,48;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *154923 DISCIPLINARE*
e61ae92fcf4161077261c10058488b39d54b5143e873a90b21b5c9c272290865

B *154923 DATI*
9cf76f8e0f5c88f08c36ca77f78aef02bc103687e340089a04d060f18567ec73

Allegato A

Richiedente: Vivai Piante Civilini Francesco Di Civilini Francesco



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3455 - Data adozione: 20/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 180727/2020 C.L. n. VER 4734).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD003960

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. 215482 del 10/04/2024 (assolti: marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad

uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 05/05/1998 (prat. n. VER 4734);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 24470 del 06/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 215482 del 10/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 18 Mappale 1, ad uso civile, pratica Sidit n. 180727/2020 C.L. n. VER 4734;

Dato atto che, con bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018, sono stati versati in data 19/02/2024, i canoni pregressi anni 2018/2023 per complessivi Euro 1.535,22 e con pagoPA, sono stati versati in data 09/12/2024, il deposito cauzionale di Euro 276,36, il canone anno 2024 di Euro 276,36 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 180727/2020 C.L. n. VER 4734;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 24470 del 06/11/2024, è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 05/05/1998, nel Comune di Viareggio (LU), FG 18 Mappale 1, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per pulizie locali, attrezzature, mezzi, lastricati e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.999,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0950 l/s (prat. Sidit n. 180727/2020 C.L. n. VER 4734);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 27/01/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 24470 del 06/11/2024, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 05/05/1998, nel Comune di Viareggio (LU), FG 18 Mappale 1, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per pulizie locali, attrezzature, mezzi, lastricati e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.999,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0950 l/s (prat. Sidit n. 180727/2020 C.L. n. VER 4734);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 27/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

0a870041f3294adfaa7c804dd125dbd08ce89052dc17279b53225d6b16c8e722



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3471 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 182713/2020 C.L. n. 3055).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004025

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di Bagno Paradiso al Mare s.r.l., C.F.: 00093180461, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Arenile n. 31, originariamente presentata in data 12/06/1997 prot. n. 6191, riattivata con richiesta del 25/03/2024 prot. n. 186878, attraverso il portale R.T. Sidit, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa

ad un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mapp. 1141, di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che:

- con bonifico del 22/12/2023, conto IBAN IT89O0760102800001031575820, sono state versate Euro 100,00 per spese di istruttoria,
- con pagoPA in data 22/12/2024, sono stati versati:
 - i canoni arretrati anni 2019/2024 di complessivi Euro 1.558,57,
- con pagoPA in data 11/02/2025, sono stati versati:
 - il deposito cauzionale di Euro 275,65,
 - il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 182713/2020 C.L. n. 3055, nella quale è stato esplicito che una prima visita locale istruttoria era già stata svolta in data 29/04/2002 e che con la richiesta di riattivazione del procedimento di concessione del 25/03/2024, è stata presentata nuova relazione idrogeologica a supporto dell'originaria, con l'aggiornamento del fabbisogno;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria, è possibile concedere a Bagno Paradiso al Mare s.r.l., C.F.: 00093180461, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Arenile n. 31, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mappale 1141, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature e locali dello stabilimento balneare, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s (prat. Sidit n. 182713/2020 C.L. n. 3055);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 12/02/2025 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 12/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Bagno Paradiso al Mare s.r.l., C.F.: 00093180461, con sede a Forte dei Marmi (LU) via Arenile n. 31, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 14 Mappale 1141, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature e locali dello stabilimento balneare, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s (prat. Sidit n. 182713/2020 C.L. n. 3055);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 12/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

ce3908c69870ba7cd2155ce96fbcf09e4bc9191451dd459ed57b062c1a1b7f31



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3472 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 186598/2020 C.L. n. D 12746 - VER 1204).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004082

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza di Chalet delle Cascine s.r.l., C.F.: 00813740487, con sede a Firenze (FI) Piazza San Firenze n. 2, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. 186505 del 22/03/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 17/08/1994 prot. n. 18386 (prat. n. D 12746 - VER 1204);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 25493 del 19/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata da Chalet delle Cascine s.r.l., C.F.: 00813740487, con sede a Firenze (FI) Piazza San Firenze n. 2, prot. n. 186505 del 22/03/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mappale 1498, ad uso civile, pratica Sidit n. 186598/2020 C.L. n. D 12746 - VER 1204;

Dato atto che:

- in data 03/02/2024 è stata emessa la marca da bollo da Euro 18,00 id. n. 01230330261018 (allegata nel portale Sidit la relativa dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per l'invio telematico),
- in data 05/02/2024 con bonifico bancario sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820, sono stati versati Euro 100,00 per spese di istruttoria (ricevuta allegata nel portale Sidit),
- attraverso il portale Sidit (rete Iris) sono stati versati:
 - Euro 1.286,32 per l'intennità canoni arretrati anni 2019/2023,
 - il deposito cauzionale di Euro 276,36,
 - il canone anno 2024 di Euro 276,36,
 - il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 186598/2020 C.L. n. D 12746 - VER 1204;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 25493 del 19/11/2024, è possibile concedere a Chalet delle Cascine s.r.l., C.F.: 00813740487, con sede a Firenze (FI) Piazza San Firenze n. 2, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 17/08/1994 prot. n. 18386, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mappale 1498, ad uso civile, a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Roma Levante, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s (prat. Sidit n. 186598/2020 C.L. n. D 12746 - VER 1204);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 22/01/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A, non pubblicato, parte integrante e

sostanziale del presente decreto), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 25493 del 19/11/2024, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 17/08/1994 prot. n. 18386, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 13 Mappale 1498, ad uso civile, a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Roma Levante, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s (prat. Sidit n. 186598/2020 C.L. n. D 12746 - VER 1204);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 22/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

2f7601ab48c3013c5c656442d03fedca04d4b9beb9e95c44dfe4c571912e8f6e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3487 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 192880/2020 C.L. n. D 12742 - VER 1127).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004044

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. 219213 del 11/04/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Forte dei Marmi (LU), di cui

alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/07/1994 prot. n. 8666 (prat. n. D 12742 - VER 1127);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 25610 del 20/11/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 219213 del 11/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 3 Mappale 1068, ad uso civile, pratica Sidit n. 192880/2020 C.L. n. D 12742 - VER 1127;

Dato atto che:

- in data 20/03/2024 è stata emessa la marca da bollo da Euro 18,00 id. n. 01211326037925 (allegata nel portale Sidit la relativa dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per l'invio telematico),
- in data 11/03/2024 con bonifico bancario sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820, sono stati versati Euro 100,00 per spese di istruttoria (la ricevuta è stata allegata nel portale Sidit),
- con pagoPA del 03/12/2024 sono stati versati:
 - Euro 1.286,32 per l'intennità canoni arretrati anni 2019/2023,
 - il deposito cauzionale di Euro 276,36,
 - il canone anno 2024 di Euro 276,36,
 - il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 192880/2020 C.L. n. D 12742 - VER 1127;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 25610 del 20/11/2024, è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/07/1994 prot. n. 8666, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 3 Mappale 1068, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, per lavaggio attrezzature e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s (prat. Sidit n. 192880/2020 C.L. n. D 12742 - VER 1127);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 03/12/2024 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle

Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 25610 del 20/11/2024, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 06/07/1994 prot. n. 8666, nel Comune di Forte dei Marmi (LU), FG 3 Mappale 1068, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, per lavaggio attrezzature e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s (prat. Sidit n. 192880/2020 C.L. n. D 12742 - VER 1127);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 03/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,36 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Forte dei Marmi (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

217b10ca043fb132e2b2325f4cb675ba89b1cd7156312bc00b86bb8601110a87



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3489 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 -concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 180724/2020 C.L. n. VER 4732).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004054

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. 246334 del 30/04/2024 (assolti: marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad

uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 20/06/1994 (prat. n. VER 4732);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 23462 del 22/10/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 246334 del 30/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1178, ad uso civile, pratica Sidit n. 180724/2020 C.L. n. VER 4732;

Dato atto che, con bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018, sono stati versati i canoni pregressi anni 2018/2023: in data 08/04/2024 Euro 283,47 ed in data 28/08/2024 Euro 1.302,78; con pagoPA, sono stati versati in data 13/02/2025, il deposito cauzionale di Euro 276,39, il canone anno 2024 di Euro 276,39 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 180724/2020 C.L. n. VER 4732;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 23462 del 22/10/2024, è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 20/06/1994, nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1178, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio locali, per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 180724/2020 C.L. n. VER 4732);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 14/02/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,39 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 23462 del 22/10/2024, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 20/06/1994, nel Comune di Viareggio (LU), FG 12 Mappale 1178, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio locali, per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 180724/2020 C.L. n. VER 4732);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 14/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,39 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
6da83a2921aa474070ccafe41bc741c180a2c21b0a75e6204ed6cfc5153d7305



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3509 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4033, pratica SIDIT n. 5538/2024, procedimento n.7693/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per i lavori di ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente, a M.T. 15 kV aereo in conduttori nudi denominato "POPIGLIO", in località Popiglio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004006

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA la L.R 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0290048 il 20/06/2023, perfezionata con pec del 03/08/2023 prot. n. 0377144, presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati firmati dal tecnico iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo al n. 934:

-elaborato grafico (relazione, corografia, estratto catastale, sezione, estratto reticolo) per 10 interferenze idrauliche

-elaborati tecnici inviati ad integrazione in data 03/08/2023 con prot. n. 0377144;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato

€75,00 di oneri istruttori con bonifico bancario su IBAN IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana in data 30/05/2023

€16,00 di imposta di bollo per l’istanza assolta in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99)

€16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto, mediante marca da bollo che ha l’id. n. 01230196176123 e la data del 14.07.2023;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per i lavori di ricostruzione e l’esercizio di un elettrodotto esistente, a M.T. 15 kV aereo in conduttori nudi denominato "POPIGLIO", in località Popiglio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT).

PRESO ATTO che le interferenze saranno le seguenti:

Interferenza n. 1 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d’acqua denominato Torrente Lima (TN25057), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Tana Termini – Coord. Gauss Boaga X=1637789,15543871 e Y= 4878149,2343724, nell’area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 14 e 9 part. 693-152;

Interferenza n. 2 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d’acqua senza nome (TN25049), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Tana Termini – Coord. Gauss Boaga X=1637937,14271217 e Y= 4878185,75006566, nell’area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 9 part. 156-159;

Interferenza n. 3 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d’acqua senza nome (TN25160), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Tana Termini – Coord. Gauss Boaga X=1638099,89506025 e Y= 4878143,47555715, nell’area identificata catastalmente al fg. 9 part. 167;

Interferenza n. 4 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d’acqua denominato Rio del Dogno (TN25274), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Ponte del Dogno – Coord. Gauss Boaga X=1638543,23673901 e Y= 4878057,31067219, nell’area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 9 - 14 part. 183-36;

Interferenza n. 5 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d’acqua denominato Rio Campofredo Ritraffico (TN25336), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Campofredo –

Coord. Gauss Boaga X=1638941,7422858 e Y= 4877884,09320845, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 14 part. 159-401;

Interferenza n. 6 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN25251), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Campofredo – Coord. Gauss Boaga X=1639081,50014463 e Y= 4877836,8010016, nell'area identificata catastalmente al fg. 14 part. 177;

Interferenza n. 7 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN25377), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Campofredo – Coord. Gauss Boaga X=1639209,43773401 e Y= 4877823,95272322, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 14 part. 254-196;

Interferenza n. 8 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN25303), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Guardatoio – Coord. Gauss Boaga X=1639556,28139606 e Y= 4877828,79683908, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 14 part. 254-196;

Interferenza n. 9 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Fosso Colletto (TN24936), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Colletto – Coord. Gauss Boaga X=1640043,98390816e Y= 4878322,05766897, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 14 - 11 part. 32-261;

Interferenza n. 10 - Linea elettrica in attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Fosso della Torbida (2) (TN24931), nel Comune di San Marcello Piteglio, loc. Popiglio – Coord. Gauss Boaga X=1640198,77028689 e Y= 4878518,36174607, nell'area identificata catastalmente nella partita speciale acque vicino fg. 15 part. 357-342;

PRESO ATTO che l'intervento di ricostruzione in progetto prevede inoltre la sostituzione di alcuni sostegni e tralicci esistenti sulla linea di media tensione già in esercizio. I sostegni verranno rimpiazzati con altri di caratteristiche similari e, dove necessario, con sostegni similari ma di altezza leggermente maggiore;

PRESO ATTO che i conduttori aerei di media tensione saranno costituiti da cavo quadripolare ad elica visibile con conduttori in XLPE e fune portante in acciaio rivestito di PE, nella formazione (n° x mmq) 3 x 150 + 1 x 50 Y;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di aree demaniali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente decreto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'autorizzazione e la concessione sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici allegati all'istanza (pratica n. 4033, pratica SIDIT n. 5538/2024, procedimento n.7693/2024);

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione idraulica, di cui al presente atto, ha validità 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R.60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o

danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

-a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione della Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, le porzioni di aree oggetto di concessione;

-a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

-a ripristinare, a proprie spese, i luoghi alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato o in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;

-dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;

- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione delle opere nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

-per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RICORDATO che per gli elettrodotti in cavi non isolati, dovrà essere rispettata una distanza dalla sommità arginale o dalle sponde del corso d'acqua tale da garantire il passaggio alle macchine operatrici impiegate per la manutenzione delle stesse, rispettando le disposizioni dettate dalla Tab. 1 allegato IX al D.lgs 81/08; nel caso di cavi isolati, il transito sulle sommità arginali/ciglio di sponda delle macchine operatrici, adibite alla manutenzione, dovrà essere garantito in totale sicurezza;

DATO ATTO che il canone che E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana, per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali, è di € 915,60, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi chiesti con pec del 18/08/2023 (prot. 0391566), il cui benestare di pagamento è datato 03.09.2023:

- € 915,60 di canone per l'anno 2023
- € 915,60 di deposito cauzionale
- € 457,80 di imposta regionale per l'anno 2023
- € 4.343,10 di indennità arretrate (anni dal 2018 al 2022)
- € 882,06 di imposta arretrata (anni 2021 e 2022)
- € 395,93 di spese di registrazione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, per i lavori di ricostruzione e l'esercizio di un elettrodotto esistente, a M.T. 15 kV

aereo in conduttori nudi denominato "POPIGLIO", in località Popiglio, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT);

-che la concessione delle suddette porzioni di aree avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 915,60 importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 e meglio descritte negli elaborati allegati all'istanza (pratica n. 4033, pratica SIDIT n. 5538/2024, procedimento n.7693/2024);

-che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;

-di notificare il presente atto alla società richiedente e al tecnico incaricato dalla stessa, tramite pec;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3513 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 186634/2020 C.L. n. VER 53).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004004

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. 398416 del 15/07/2024 (assolti: marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 100,00), intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad

uso civile) relativa ad un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), di cui alla denuncia presentata ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 11/08/1994 prot. n. 1529 (prat. n. VER 53);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 20876 del 17/09/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 398416 del 15/07/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1734, ad uso civile, pratica Sidit n. 186634/2020 C.L. n. VER 53;

Dato atto che con pagoPA sono stati corrisposti:

- i canoni progressi anni 2019/2024 mediante due versamenti del 17/02/2025 di Euro 1.283,02 e di Euro 278,15,
- il deposito cauzionale di Euro 272,92,
- il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 186634/2020 C.L. n. VER 53;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 20876 del 17/09/2024, è possibile concedere al Richiedente, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 11/08/1994 prot. n. 1529, nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1734, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s (prat. Sidit n. 186634/2020 C.L. n. VER 53);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 03/02/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 03/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'esperita istruttoria e della conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui al decreto dirigenziale n. 20876 del 17/09/2024, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 11/08/1994 prot. n. 1529, nel Comune di Camaione (LU), FG 37 Mappale 1734, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.900,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s (prat. Sidit n. 186634/2020 C.L. n. VER 53);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 03/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

c8b47f03d8f6d50c96313b07453b7ea8785876414ee07ed713a4ddb643fd1730



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3516 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184337/2020 C.L. n. VER 690).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004021

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 198583 del 29/03/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto (assolti marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 300,00), per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante

due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mapp. 511, di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 (prat. VER 690), l'altro esistente non denunciato e non utilizzato;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 51 del 07/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 198583 del 29/03/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mapp. 511, ad uso civile, pratica Sidit n. 184337/2020 C.L. n. VER 690;

Dato atto che con pagoPA sono stati versati:

- in data 09/12/2024 i canoni pregressi anni 2019/2024 per complessivi Euro 1.558,94,
- in data 10/02/2025 il deposito cauzionale di Euro 275,65,
- in data 10/02/2025 il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184337/2020 C.L. n. VER 690;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 51 del 07/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mapp. 511, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e locali dello stabilimento balneare), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 184337/2020 C.L. n. VER 690);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 10/02/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 51 del 07/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 43 Mapp. 511, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e locali dello stabilimento balneare), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 184337/2020 C.L. n. VER 690);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 10/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
6667959a0551806f58b4e2d97019accf57b7b60e3be25858d3bb5b0df912bc3a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3520 - Data adozione: 21/02/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 2586/2024 - procedimento n. 4231/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, in località Campo Vernino nel comune di Montalcino (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004146

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA la determina dirigenziale n. 1044 adottata in data 11/04/2014, con cui la Provincia di Siena ha rilasciato al soggetto richiedente, così come identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee in località Campo Vernino nel comune di Montalcino, con scadenza fissata al 07/05/2024 - (Ex pratica 21317);

VISTA l’istanza, acquisita dalla Regione Toscana in data 23/02/2024 con prot. n. 131888, con cui il soggetto richiedente, così come identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha fatto richiesta di rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Campo Vernino, nel comune di Montalcino – Pratica Sidit n. 2586/2024 – procedimento n. 4231/2024;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee, sottoscritto dal soggetto richiedente in data 18/02/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il pozzo è ubicato in località Campo Vernino nel comune di Montalcino (SI) su terreno distinto in catasto dal foglio n. 274 e particella n. 2 (coordinate Gauss-Boaga: X=1701927 Y= 4761374);
- l'avviso della domanda è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Montalcino (SI) e non sono pervenute opposizioni;
- l'uso richiesto è quello agricolo, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per l'irrigazione dei vigneti e le attività connesse alla vinificazione, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- l'istante ha richiesto una portata media di 0,38 l/sec, con picco massimo di 1,70 l/sec. ed un volume annuo stimato di 12.000 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, e in luogo con le stesse non influente e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente Settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto richiedente, così come identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Campo Vernino nel comune di Montalcino (SI), su terreno distinto in catasto dal foglio n. 274 e particella n. 2 (coordinate Gauss-Boaga: X=1701927 Y= 4761374), come indicato nella planimetria allegata all'istanza;
2. di concedere il prelievo ad uso agricolo per una portata media di 0,38 l/sec, con picco massimo di 1,70 l/sec., ed un volume annuo stimato di 12.000 metri cubi;

3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 a decorrere dall'08/05/2024, primo giorno utile dopo la scadenza del precedente decreto di concessione, adottato dalla Provincia di Siena con determina dirigenziale n. 1044 in data 11/04/2014;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 103,91 salvo adeguamento al tasso d'inflazione;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

881cd1c7fbc1914de1c61865acae1d8d81471d3f2fc6750977ce93f5c627026



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3554 - Data adozione: 24/02/2025

Oggetto: Pratica SiDIT 103380/2020 Proc. 217/2025 - R.D. 11.12.1933 n°1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo sito in loc. Pod. Vigna Nuova, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004176

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
 - la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva le modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA la concessione rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Grosseto con determina dirigenziale n. 1145 del 16/04/2013 alla Ditta richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo in loc. Pod. Vigna Nuova, nel Comune di Grosseto (GR) per uso igienico ed assimilati;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo in loc. Pod. Vigna Nuova, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo - Pratica SiDIT 103380/2020 Proc. 217/2025;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, sottoscritto dal soggetto richiedente allegato al presente atto (sotto la lettera “A”) e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo sito in loc. Pod. Vigna Nuova, nel Comune di Grosseto (GR) individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR) al Foglio 41, Particella 265;
- il volume annuale è di 2.600 metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,50 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,082 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare, sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), il rilascio della concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo sito in loc. Pod. Vigna Nuova, nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo, su terreno contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio 41, Particella 265, Pratica SiDIT 103380/2020 Proc. 217/2025;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,50 litri al secondo e una portata media annua di 0,082 litri al secondo per un volume massimo di 2.600 metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione per un periodo che va dal 16/04/2023, data di scadenza della vecchia concessione, al termine del contratto di locazione fissato al 31/12/2032.
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal titolare dell'impresa;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto all'impresa richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO

5902d85c6525bcd60235b61933ab6227fa275dec14d5289f7aa850c856269d09



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3586 - Data adozione: 24/02/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 2697/2024 Procedimento 4388/2024. "GCVI - Acque". Rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Bibbona (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004010

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 213997 del 09/04/2024 e successive integrazioni con n.493969 del 16/09/2024, presentata dal richiedente (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento), nella persona del Legale Rappresentante, di rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 2 pozzi (ID. 9423 e ID. 14940) su terreni individuati al N.C.T. del Comune di Bibbona (LI) al foglio di mappa n. 24 part. n. 245 allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo per un fabbisogno di cinquantunomila (51.000) m³/anno di cui alla Pratica SIDIT 2697/2024, Procedimento 4388/2024;

PRESO ATTO:

- della conclusione dell’iter istruttorio con esito favorevole al rilascio della concessione, come risulta dalla relazione istruttoria agli atti dell’Ufficio;

- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE:

- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per la domanda di concessione tramite piattaforma PAGOPA in data 09/04/2024;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento degli oneri istruttori per un totale di € 300,00 mediante piattaforma PAGOPA in data 09/04/2024;
- il richiedente ha corrisposto il canone 2025 comprensivo del contributo idrografico di Euro 40,00 per un totale di Euro 192,83 sul c/c postale n. 1031581018 o IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 in data 11/02/2025, tale importo potrà essere soggetto a conguaglio;
- il canone per l'uso dell'acqua per l'annualità successive al 2025 verrà richiesto dalla Regione Toscana con le modalità da esse previste;
- il richiedente ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro centosessantasei/72 (€ 166,72) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 11/02/2025;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per un totale di € 32,00, per il rilascio del presente provvedimento e per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, tramite modello F23 in data 13/02/2025;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 14/02/2025 dal Legale Rappresentante della società (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (per i dati identificativi si rinvia agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo tramite due pozzi (ID. 9423 e ID. 14940), catastalmente individuati al foglio di mappa n. 24 part. n.245 del Comune di Bibbona (LI), per un fabbisogno complessivo di cinquantunomila (51.000) m³/anno di cui alla Pratica SIDIT 2697/2024 – Procedimento 4388/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel

Disciplinare di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 14/02/2025 dal legale rappresentante della azienda (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

DISCIPLINARE

653be309bfb32fcc0faec57598ed199fa1f2026c1aef2acfc1bf051063a373

B

DATI ANAGRAFICI

0c521d6b788beedd48b46d3a16140282a24dce52a7c84ab0976c17c302eebd4

	DISCIPLINARE n.9/2025	ALLEGATO A	
	REGIONE TOSCANA		
	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE		Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 - assolta
	Settore Genio Civile Valdarno Inferiore		
	Pratica SIDIT 2697/2024 – Procedimento 4388/2024 – pozzi ID 9423 e ID 14940		
	DISCIPLINARE		
	contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località La California nel territorio del Comune di Bibbona (LI) ad uso agricolo, richiesta con protocollo n. 213997 del 09/04/2024 dalla “Azienda Agricola Manoli Rossi Ciampolini”, C.F.: RSSMNL73E14E625Y con sede legale in Corso Matteotti n.128, Cecina (LI) (di seguito, denominato “Concessionario”), nella persona del legale rappresentante;		
	Art. 1 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA		
	La quantità d’acqua concessa viene emunta da n. 2 pozzi esistenti, individuati al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo n. 9423 e n. 14940, ubicati nel territorio del Comune di Bibbona (LI) in località La California, su terreni di proprietà del richiedente, contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 24 particella n. 245 con Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.625.163; N: 4.790.628 (n. 9423) - E: 1.625.244; N: 4.790.394 (n. 14940).		
	Il pozzo n. 9423 ha profondità di circa 40 m dal piano campagna e tubo di rivestimento in PVC di 225 mm di diametro. Il pozzo n. 14940 ha profondità di circa 35 m dal piano campagna e tubo di rivestimento in PVC di 225 mm di diametro.		
	La documentazione tecnica relativa ai pozzi, conservata agli atti della Amministrazione, è da considerarsi parte integrante del presente disciplinare seppur non materialmente allegata.		
	1		

Art. 2 – QUANTITÀ' ED USO DELL'ACQUA DA PRELEVARE

1. Sulla base del piano di sfruttamento agli atti dell'Ufficio, si indicano di seguito i limiti quantitativi e temporali cui è vincolato il prelievo di acque pubbliche.

Nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume complessivo eccedente metri cubi 51.000 (cinquantunomila).

La portata massima complessiva di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2 (due) litri al secondo. La portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 1,62 (uno virgola sessantadue) l/s medi annui.

Il prelievo è assentito dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione delle colture praticate dall'azienda agricola.

Le portate ed i volumi come sopra definiti rappresentano l'effettivo fabbisogno idrico lordo, quantificato ai sensi delle norme.

Detti quantitativi potranno essere ridotti qualora:

- a) ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrico si renda necessaria la complessiva revisione delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico;
- b) le verifiche periodiche effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari regionali attestino un consumo di gran lunga inferiore ai fabbisogni dichiarati;
- c) in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento impongano la revisione in riduzione dei quantitativi assentiti.

Le riduzioni potranno essere permanenti oppure di durata limitata, nei casi di dichiarazione di stato di emergenza idrica ed idropotabile.

Le eventuali riduzioni non daranno luogo ad alcun diritto di indennizzo per il concessionario, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

Le misure di risparmio idrico sono quelle definite nella documentazione progettuale

agli atti dell'Ufficio, anche se non materialmente allegata.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI

1. Installazione e manutenzione delle opere di captazione e di misurazione dei prelievi:

1.1 Il Concessionario è obbligato ad installare idonei dispositivi per misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e ad ottemperare agli obblighi di manutenzione e controllo e sostituzione previsti dalle disposizioni regolamentari regionali ovvero delle prescrizioni della pianificazione di bacino, ove più restrittive.

In particolare il Concessionario dovrà, in caso di guasti oppure interventi manutentivi sui misuratori, comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche per le vie brevi, l'interruzione della rilevazione delle misure, nonché a sostituire le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

1.2. Il prelievo è attivabile solo a seguito dell'installazione e regolare funzionamento degli strumenti di misura.

1.3. La strumentazione di misura dovrà essere opportunamente sigillata e posizionata in modo da essere facilmente accessibile alle autorità di controllo.

1.4. I risultati delle letture annuali dei volumi captati dovranno essere trasmessi all'autorità concedente con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

1.5. L'Autorità concedente potrà ordinare in qualsiasi momento, pena la decadenza della concessione in caso di mancato adeguamento da parte del Concessionario, l'installazione di idonei strumenti per il controllo, anche in telemisura, delle portate istantanee derivate ovvero la trasmissione di misure volumetriche periodiche su base cronologica diversa da quella sopra stabilita.

	L'amministrazione concedente ha facoltà, ove si ravvisino situazioni di conflittualità	
	degli usi, quando sia accertata carenza idrica ed idropotabile oppure nei casi in cui la	
	risorsa sia destinata all'estrazione di acqua a scopo idropotabile, assumendo un	
	carattere di pubblico interesse, di prescrivere al Concessionario anche	
	successivamente al rilascio della concessione, l'istallazione e la manutenzione in	
	regolare stato di esercizio, a propria cura e spese, di idonei dispositivi di misura dei	
	volumi derivati e restituiti (nei casi previsti).	
	2. Compatibilità con la pianificazione di bacino e di settore:	
	2.1 In caso di prelievo di acque soggette a vincoli costituiti in attuazione della	
	pianificazione di Bacino e di settore, a tutela delle risorse idriche destinate al	
	consumo umano ed in pendenza della realizzazione delle opere programmate per tale	
	destinazione, la concessione è rilasciata con durata limitata e fino all'attivazione,	
	anche parziale, delle utilizzazioni in ragione del quale il vincolo è stato posto.	
	2.2. Qualora il Concessionario sottragga le portate vincolate o comunque interferisca	
	con le utenze ad uso potabile, sarà tenuto alla cessazione o riduzione della propria	
	utenza, senza alcun diritto ad indennizzo.	
	3. Cartello identificativo: a cura del Concessionario dovrà essere collocato presso	
	l'opera di presa il cartello identificativo della concessione contenente gli estremi	
	della stessa.	
	4. Responsabilità verso terzi e ulteriori obblighi ed oneri da osservare:	
	4.1. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da	
	qualunque danno eventualmente derivante a persone e/o cose, nonché da ogni	
	reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto della presente	
	concessione, anche in relazione ai rapporti fra il Concessionario ed il proprietario dei	
	terreni ove insistono le opere di captazione laddove questi soggetti non coincidano.	
	4	

	<p>4.2. Il Concessionario è altresì tenuto all'esecuzione e manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in dipendenza della concessione, per la difesa delle proprietà, anche di terzi e per la salvaguardia e tutela delle risorse idriche.</p>	
	<p>4.3. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della amministrazione concedente, per circostanze sopravvenute si rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.</p>	
	<p>4.4. Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle già indicate nel presente disciplinare.</p>	
	<p>Art. 4 – ULTERIORI PRESCRIZIONI</p>	
	<p>Ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018, si prescrive che:</p>	
	<p>- ogni anno dovranno essere analizzate le acque dei pozzi per monitorare le quantità di cloruri ed i valori di conducibilità. Le analisi andranno compiute alla fine del periodo estivo e trasmesse all'Autorità concedente, che sulla base dei risultati potrà prescrivere al concessionario ulteriori analisi, al fine di valutare l'eventuale ingressione salina.</p>	
	<p>Art. 5 - RICHIAMO A LEGGIE REGOLAMENTI</p>	
	<p>Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e regionali, di livello legislativo e regolamentare concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'edilizia e l'urbanistica, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.</p>	
	<p>Art. 6 - VARIAZIONI DELLE OPERE</p>	
	<p>5</p>	

	<p>Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, per</p>	
	<p>interventute disposizioni legislative ovverosia a giudizio dell'autorità concedente in</p>	
	<p>relazione a circostanze sopravvenute, si rendessero necessarie nelle opere relative</p>	
	<p>alla concessione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 7 - VIGILANZA</p>	
	<p>Il Concessionario con il presente atto si impegna a non ostacolare le verifiche e le</p>	
	<p>ispezioni che l'Autorità concedente ritenga dover effettuare sulla derivazione</p>	
	<p>concessa, consentendo l'accesso in loco da parte del personale della Pubblica</p>	
	<p>Amministrazione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 8 - CANONE</p>	
	<p>Il canone per l'anno 2025 per l'uso dell'acqua quantificato secondo quanto previsto</p>	
	<p>dal DPGR. 46/R del 11/08/2017 e dalle delibere di aggiornamento importo canoni,</p>	
	<p>calcolato a partire dal 1 febbraio 2025, comprensivo di contributo idrografico ai sensi</p>	
	<p>dell'Art. 14 bis del DPGR 61/R/2016 e s.m.i., è pari ad € 192,83 (centonovantadue</p>	
	<p>virgola ottantatre), è stato versato dal Concessionario come da attestazioni di</p>	
	<p>avvenuto pagamento agli atti. Tale importo potrà essere soggetto a conguaglio.</p>	
	<p>Per le successive annualità il canone è dovuto per anno solare e dovrà essere</p>	
	<p>corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il</p>	
	<p>Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;</p>	
	<p>il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge.</p>	
	<p>L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla</p>	
	<p>data di ricezione della comunicazione di rinuncia.</p>	
	<p>Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 cod.civ., in caso di</p>	
	<p>mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente</p>	
	<p>senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).</p>	
	<p style="text-align: center;">6</p>	

	Art. 9 - PAGAMENTI E DEPOSITO CAUZIONALE	
	All'atto della firma del presente disciplinare, il Concessionario ha dimostrato, con la	
	produzione di regolari quietanze, di aver effettuato il pagamento della somma di	
	€ 166,72 (centosessantasei virgola settantadue) a titolo di cauzione, a garanzia del	
	pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con il presente atto.	
	Ove nulla osti detta cauzione sarà restituita al termine della concessione.	
	Art. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE	
	Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un	
	periodo di anni 15 (quindici) conteggiati a decorrere dalla data del decreto di	
	convalida del presente disciplinare.	
	Qualora al termine della concessione persista l'interesse al prelievo e non ostino	
	superiori ragioni di pubblico interesse (anche in relazione alla tutela della qualità,	
	quantità ed uso della risorsa idrica) e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio	
	delle nuove concessioni, il Concessionario potrà avanzare istanza di rinnovo entro la	
	scadenza naturale del titolo. La concessione potrà essere rinnovata con le	
	modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi. La	
	concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento senza che	
	ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della amministrazione	
	concedente fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione, per	
	sopravvenute ragioni di pubblico interesse o comunque al verificarsi degli eventi che	
	ne avrebbero determinato il diniego con particolare riferimento al venir meno dei	
	presupposti e delle condizioni previste dalla normativa.	
	Art. 11 - DECADENZA E RINUNCIA	
	1. Decadenza: La concessione è soggetta a decadenza dalla concessione nei casi	
	previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia, (art. 55 del R.D.	
	7	

	1775/1933 e art. 76 del DPGR 61/R/2016, DPGR 51/R/2015) nonché nei casi di	
	mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare. L'obbligo del	
	pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data del	
	provvedimento che pronuncia la decadenza.	
	<p>2. Rinuncia: La rinuncia alla concessione è comunicata all'Autorità concedente con le modalità previste dalla disposizioni statali e regionali in materia. L'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità in corso alla data del ricevimento, da parte dell'Autorità concedente, della comunicazione di rinuncia.</p>	
	<p align="center">Art. 12 - OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE OPERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI</p>	
	<p>Alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il Concessionario è tenuto a dismettere le opere in base a quanto disposto dalla normativa in vigore dall'art. 78 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. ed ai principi di buona tecnica salvo che l'Autorità concedente non intenda con provvedimento espresso acquisire le opere stesse al demanio idrico.</p>	
	<p align="center">Art. 13 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</p>	
	<p>Tutti gli oneri e le spese, compresa l'eventuale imposta di registro, derivanti dall'esercizio della presente concessione, sono a carico del Concessionario.</p>	
	<p>Il presente atto sarà registrato presso l' Agenzia delle Entrate in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 della tariffa, parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131: le relative spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione. Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la concessione, compresa l'imposta di bollo.</p>	
	<p align="center">Art. 14 - DOMICILIO LEGALE</p>	
	<p align="center">8</p>	

	<p>Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la</p>	
	<p>sede legale.</p>	
	<p>Il presente disciplinare, composto da n. 14 articoli scritti su n. 9 pagine di una</p>	
	<p>faccata, viene letto e sottoscritto in segno di accettazione ed approvazione.</p>	
	<p>L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data del decreto di</p>	
	<p>concessione.</p>	
	<p>Letto, approvato, e sottoscritto.</p>	
	<p>F.to in data _____ il Concessionario _____</p>	
	<p>Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara</p>	
	<p>espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti nel presente</p>	
	<p>disciplinare.</p>	
	<p>F.to, il Concessionario _____</p>	

PRATICA SIDIT 2697/2024

ALL.B

AZIENDA AGRICOLA MANOLI ROSSI CIAMPOLINI



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3601 - Data adozione: 24/02/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica SIDIT n. 7931/2024.
Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione di nuova linea MT a 15 kV denominata S. Ilario, mediante la costruzione di nove attraversamenti aerei con elettrodotti e quattro attraversamenti utilizzando manufatti esistenti, nei comuni di Marciana (LI) e di Campo nell'Elba (LI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004190

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015 - art. 22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

PREMESSO:

- che la e-distribuzione S.p.A., C.F.: 05779711000, con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma (RM), ha presentato, in data 11/08/2023, un'istanza di autorizzazione unica (A.U.A.), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 39/2005 acquisita al protocollo regionale con nn. 387140, 387144 e 387207, per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto MT a 15 kV, in cavo aereo e interrato, denominato "Sant'Ilario" e alla realizzazione di interventi di ricostruzione della linea esistente, da realizzarsi nei Comuni di Marciana (LI) e di Campo nell'Elba (LI);
- che quest'Amministrazione, con nota protocollo n. 0536340 del 24/11/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii ed ha indetto contestualmente, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 39/2005 e degli articoli 14 e 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., una Conferenza dei servizi (da ora in poi C.D.S.) in forma semplificata ed in modalità asincrona;
- che la e-distribuzione S.p.A. ha integrato con nuova documentazione l'istanza sopra descritta, protocollo regionale n. 489005 del 26/10/2023, protocollo regionale n. 516690 in data 10/11/2023 e protocollo n. 516794 del 14/11/2023;
- che, in relazione alla C.D.S. di cui sopra, questo Settore, con nota protocollo n. 570463 del 18/12/2023, ha espresso il parere favorevole a condizione che venga acquisita prima dell'inizio dei lavori la necessaria autorizzazione e concessione di cui al R.D. n. 523/1904, alla L.R. n. 41/2018, alla L.R. n. 80/2015 e al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60/R/2016, relativa agli attraversamenti in aereo e in subalveo, nonché ai parallelismi, degli elettrodotti in progetto ed in dismissione, di corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n. 79/2012 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO il Rapporto di sintesi trasmesso dalla Direzione Tutela dell'ambiente ed energia Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia con nota Prot. n. 0517218 del 30/09/2024;

CONSIDERATA la richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. n. 80/2015, presentata dalla e-distribuzione S.p.A., per la "realizzazione di nuova linea MT a 15 kV, denominata S. Ilario, mediante la costruzione di nove attraversamenti aerei con elettrodotti e quattro attraversamenti utilizzando manufatti esistenti, nei comuni di Marciana e di Campo nell'Elba (LI)", acquisita al n.s. protocollo n. 0421228 del 13/09/2023, per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede lo sdoppiamento dell'elettrodotto esistente attraverso la realizzazione di una nuova linea in parte realizzata in subalveo ed in parte aerea, andando ad interferire con alcuni corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012 nei comuni di Campo nell'Elba e di Marciana (LI). La nuova linea aerea seguirà in parte la vecchia linea con la sostituzione dei sostegni e del cavo MT aereo, così sotto specificato:

- Attraversamenti aerei in sostituzione: I1-I3-I4-I5-I10-I11-I12-I14-I15;
- Attraversamenti in toc nuovi: I9-I16-I18-I19;

PRESO ATTO che, da ricerche e accertamenti compiuti da questo Ufficio nei registri sia informatici che cartacei, i suddetti attraversamenti aerei risultano essere privi di titolo concessorio;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento, prevede che l'utilizzatore è tenuto a versare un'indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un decreto unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

PRESO ATTO che gli interventi previsti in progetto non comportano sommolvimento del fondo alveo ed interruzione del corpo idrico e che pertanto non sono soggetti all'adempimento degli obblighi ittogenici, di cui alla D.G.R.T. n. 1636/2019 e al D.D. n. 699/2020;

VALUTATA la documentazione tecnica trasmessa ai fini del rilascio del presente atto, gli elaborati rilevanti sono i seguenti:

- 1 01 ELABORATO_INT_IDR_I-01.pdf;
- 2 02. ELABORATO_INT_IDR_I-03.pdf;
- 3 03. ELABORATO_INT_IDR_I-04.pdf;
- 4 04. ELABORATO_INT_IDR_I-05.pdf;
- 5 05. ELABORATO_INT_IDR_I-09.pdf;
- 6 06. ELABORATO_INT_IDR_I-10.pdf;
- 7 07. ELABORATO_INT_IDR_I-11.pdf;
- 8 08. ELABORATO_INT_IDR_I-12.pdf;
- 9 09. ELABORATO_INT_IDR_I-14.pdf;
- 10 10. ELABORATO_INT_IDR_I-15.pdf;
- 11 11. ELABORATO_INT_IDR_I-16.pdf;
- 12 12. ELABORATO_INT_IDR_I-18.pdf;
- 13 13. ELABORATO_INT_IDR_I-19.pdf;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno relativo agli interventi oggetto di concessione, favorevole con ulteriori prescrizioni, rilasciato da questo Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente decreto;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute nel presente decreto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta la officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

3. tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;

5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alla seguente specifica prescrizione impartita da questo Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

- "presentazione di autorizzazione dedicata per la demolizione della vecchia linea, qualora questa interferisca con il reticolo idrografico di cui alla L.R. n.79/2012";

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'autorizzazione idraulica relativa alle opere oggetto di concessione ed in merito alla realizzazione del parallelismo:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elabo-

rati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto e può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione ed adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito alla concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno cinque (5) giorni e quella di fine lavori entro sessanta (60) giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area ed impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904 e nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di 19 anni (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

CANONE - DEPOSITO CAUZIONALE -IMPOSTA:

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T, ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla

D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 con cui sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

- l'importo annuale dovuto per l'anno 2024, è pari a euro 127,26 (euro centoventisette/26), come determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (All. A. punto 1.2 e 11) e considerata la riduzione nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, equivalente a quanto dovuto per la mensilità spettante per l'anno 2024;

- nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

- in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

- per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

- il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971, pari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, al 50% dell'importo del canone di concessione e da versare, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale;

DATO ATTO che, il richiedente ha assolto in data 29/11/2024 in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come da documentazione presente agli atti;

REVOCA:

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota Prot. n. 0620327 del 28/11/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 4.784,08 (euro quattromilasettecentoottantaquattro/08) a titolo di indennità ai sensi dell'art. 40 del Regolamento;

- versamento importo di euro € 944,21 (euro novecentoquarantaquattro/21) a titolo di indennità extracontrattuale per l'occupazione ancora di fatto perpetrata per undici mesi del 2024;

- versamento importo di € 158,27 (euro centocinquantaotto/27) a titolo di acconto di prima annualità del canone concessorio dovuto;

- versamento importo di € 1.899,24 (euro milleottocentonovantanove/24) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti d'ufficio le attestazioni dei versamenti effettuati negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 05/12/2024, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 79,13 (euro settantanove/13);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00 (duecento/00), ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986, il presente decreto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla e-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, Roma (RM), della concessione per la realizzazione di nuova linea MT a 15 kV denominata S.Illario, mediante la costruzione, su vari corsi d'acqua, di nove attraversamenti aerei con elettrodotti e quattro attraversamenti utilizzando manufatti esistenti, nei comuni di Marciana (LI) e di Campo nell'Elba (LI);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di autorizzare la demolizione delle linee aeree con elettrodotti esistenti richiamate in narrativa;
5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;
6. che la presente concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
7. di dare atto che le autorizzazioni di cui al presente atto sono rilasciate ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento, così come modificato con D.P.G.R.T. del 08 agosto 2017 n. 45/R;

10. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3602 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 76553/2020, Procedimento 4290/2024, Pozzo ID. 4306. "GCVI - Acque".
Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Suvereto (LI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004265

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 097336 del 23/02/2023, presentata dal Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), nella persona del Legale Rappresentante della società, di riattivazione dell’istanza di concessione preferenziale acquisita dalla Regione Toscana – Genio Civile di Livorno con prot. n. 3426 del 07/05/2001 per il rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo esistente censito con ID. 4306, ubicato su terreno di proprietà del Richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Suvereto (LI) al foglio 45 part. 176, in località Pietrasca, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo per un quantitativo totale di 3.030 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 76553/2020, Procedimento 4290/2024;

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione istruttoria agli atti dell'Ufficio;
- che il prelievo in oggetto possa essere considerato ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE il Concessionario:

- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per l'istanza di concessione preferenziale nella documentazione acquisita dalla Regione Toscana – Genio Civile di Livorno con prot. n. 3426 del 07/05/2001;
- ha versato gli oneri di istruttoria pari ad € 100,00 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 eseguito in data 04/09/2024;
- ha corrisposto i canoni per l'uso dell'acqua per le annualità dal 2020 al 2024, non già richiesti da questa Amministrazione, per un importo totale pari ad euro quattrocentoventuno/68 (€ 421,68) con versamento effettuato con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 07/02/2025;
- ha corrisposto il canone per l'anno 2025 per l'uso dell'acqua, secondo quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R del 11/08/2017 e dalle successive delibere di Giunta Regionale di aggiornamento dei canoni annuali, per un importo totale pari ad euro ottantanove/49 (€ 89,49) con versamento effettuato con bonifico sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018, in data 07/02/2025; per gli anni successivi il canone verrà chiesto dalla Regione Toscana con le modalità previste dall'ente;
- ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro ottantanove/49 (€ 89,49) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 07/02/2025;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo:01211212385812 del 06/02/2025;
- ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo:01211212385823 del 06/02/2025;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 10/02/2025 dal Legale Rappresentante della società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni cinque (5) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Settore Genio Civile Valdarno In-

feriore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare, “Allegato A”, al presente decreto al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n. 1 pozzo esistente censito con ID. 4306, ubicato su terreno di proprietà del Richiedente, individuato al N.C.T. del Comune di Suvereto (LI) al foglio 45 part. 176, in località Pietrasca, con Coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): E: 1.636.488; N: 4.768.808, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso agricolo per un quantitativo totale di 3.030 m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 76553/2020, Procedimento 4290/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 10/02/2025 dal Legale Rappresentante della società Richiedente (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, “Allegato A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale);
3. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l’ammontare dell’imposta proporzionale dovuta per l’intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell’art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d’uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

61dc90e4b06c5d9d5f07e39e8f9f0171e68762e5813dd540969cc001564d42f2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3610 - Data adozione: 24/02/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 4886, pratica SIDIT n. 7478/2024, procedimento n.10263/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un nuovo elettrodotto interrato a B.T., in attraversamento del fosso Bocchetta (TN26074), nel centro storico del Comune di Massa (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004198

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0555611 il 23/10/2024, perfezionata con e mail del 03/12/2024, presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati firmati dal tecnico iscritto all’ordine dei geometri della Provincia di Massa Carrara al n. 810:

- piano tecnico, documentazione fotografica, estratto reticolo idrografico;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato

- €100,00 di oneri istruttori con benestare di pagamento del 06.12.2024
- €16,00 di imposta di bollo per l'istanza assolta in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99)
- €16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto, assolta in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un nuovo elettrodotto interrato a B.T., incamiciato e protetto all'interno di un tubo in PVC con Dn 160 mm, in attraversamento del fosso Bocchetta (TN26074), mediante scavo di n. 10 buche giunto (ml. 3,00 x ml. 2,00 per ogni buca) e scavi a cielo aperto, in via Mura Nord, via A. Angelini, via Cavour e via D. Alighieri, nel centro storico del Comune di Massa (MS);

PRESO ATTO che l'elettrodotto in progetto attraversa superiormente il corso d'acqua con il tubo protetto ed incamiciato in un controtubo in PVC che sarà posato a circa 80 cm dall'estradosso della tombatura del corso d'acqua;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni di aree del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni di aree demaniali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente decreto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'autorizzazione e la concessione sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici allegati all'istanza (pratica n. 4886, pratica SIDIT n. 7478/2024, procedimento n.10263/2024);

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione idraulica, di cui al presente atto, ha validità 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R.60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle porzioni di aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione della Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere

per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni di aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, le porzioni di aree oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese, i luoghi alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato o in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone

- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione delle opere nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone che E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana, per l'occupazione delle porzioni di aree demaniali, è di € 271,49 importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi chiesti con pec del 05/12/2024 (prot. 0634978), i cui benestare di pagamento sono datati 23.01.2025:

- € 22,62 di canone per l'anno 2025 (rateo1/12)
- € 271,49 di deposito cauzionale
- € 11,31 di imposta regionale per l'anno 2025;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. i rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Domenico Cimarosa n.4 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un nuovo elettrodotto interrato a B.T., incamiciato e protetto all'interno di un tubo in PVC con Dn 160 mm, in attraversamento del fosso Bocchetta (TN26074), mediante scavo di n. 10 buche giunto (ml. 3,00 x ml. 2,00 per ogni buca) e scavi a cielo aperto, in via Mura Nord, via A. Angelini, via Cavour e via D. Alighieri, nel centro storico del Comune di Massa (MS);
2. che la concessione delle suddette porzioni di aree avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 271,49, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

3. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 e meglio descritte negli elaborati allegati all'istanza (pratica n. 4886, pratica SIDIT n. 7478/2024, procedimento n.10263/2024);
4. che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso
5. che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;
6. che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
7. che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di notificare il presente atto alla società richiedente e al tecnico incaricato dalla stessa, tramite pec;
9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3645 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i.- Procedimento-Pratica SiDIT n. 11883/2023-9694/2023; Codice locale n. 9694 / 2023 - Concessione di acque di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Località Pian dei Cerri.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004195

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 12/09/2023 al numero protocollo 0418526 il richiedente Fattoria San Michele a Torri Società Agricola srl, con sede legale in Via San Michele, Scandicci, C.F. 06274470480, ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Scandicci, Località Pian dei Cerri, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 36, particella n. 63, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 423 del 11/01/2024 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 668391 del 27/12/2024 ;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,14 l/s, per un fabbisogno di 4.500 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 91,86 (*euro novantuno virgola ottantasei centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Fattoria San Michele a Torri Società Agricola srl, con sede legale in Via San Michele, Scandicci, C.F. 06274470480, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 36, particella n. 63 in Comune di Scandicci, Località Pian dei Cerri, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,14 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 91,86 (*euro novantuno virgola ottantasei centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Scandicci;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ad78e34c6ebc50c2105fdd1dd79959e17743f79a0d53a89fab3ccf4e59bc68f5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3646 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775, art. 7 e Regolamento 61/R/2016 - Concessione di derivazione acque superficiali da un invaso esistente in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), Località Casanuova, per uso civile - Procedimento/Pratica SIDIT n. 11496/2024/8266/2024; Codice locale n. CSU2024_00006. Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004246

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

VISTA la domanda presentata in data 10/12/2024 dal richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua superficiale da un invaso esistente in Loc. Chiusuri-Casanuova nel territorio del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), formato tramite lo sbarramento artificiale sul Rio Canocchio (appartenente al reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 avente codice AV16529), della capacità volumetrica di circa 37.000 mc, occupando per estensione i terreni ubicati catastalmente in detto Comune alla sezione A Fig. 5 particella 396 e al Fig. 8 particelle 372-373, per uso civile per l'esercizio di pesca sportiva dilettantistica, per un quantitativo annuo di 7.170 mc/anno, pari ad una portata media annua di 0,23 l/s, corrispondente alla perdita massima teorica per evaporazione dallo specchio del lago in considerazione che non sono previsti prelievi diretti dissipativi dall'invaso;

CONSIDERATO che lo sbarramento con diga in terra a gravità sul Rio Canocchio sopra citato, che forma l'invaso oggetto di concessione, è stato oggetto di denuncia di esistenza e di regolarizzazione ai sensi della L.R. 64/2009 e del D.P.G.R. 18/R/2010, presentata alla Provincia di Arezzo in data 09/03/2012;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto

che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità d'acqua è stata richiesta per una portata massima di 0,23 l/s per un fabbisogno annuo di circa 7.170 mc corrispondenti alla perdita teorica per evaporazione dal lago, per uso civile (pesca sportiva dilettantistica);
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022, n. 1208/2023 e n. 1237/2024 in € 102,78 (*euro centodue virgola settantotto centesimi*).

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 18/02/2025 la somma complessiva di euro € 237,00 tramite piattaforma IRIS di pagoPA di cui €102.78 (*centodue virgola settantotto centesimi*) con Id Debito n. CAA0000707 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto ai sensi dell'art. 60 DPGRT 61/R/2016 e DGRT 1068 del 01/10/2018, somma che sarà restituita al termine della concessione in assenza di richiesta di rinnovo, € 94,22 (*euro novantaquattro virgola ventidue centesimi*) con Id Debito n. PCA0000543 intestato a Regione Toscana a titolo di rateo canone (11/12) per l'annualità 2025 e € 40,00 (*euro quaranta virgola zero centesimi*) con Id Debito n. SCA0000562 intestato a Regione Toscana a titolo di contributo pari a 1/40 del canone previsto dall'art. 7 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 14 bis del DPGR 61/R/2016;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto e del disciplinare di concessione sono stati regolarmente assolti;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nel disciplinare allegato al presente decreto per farne integrante e sostanziale (allegato A), per la durata di anni di anni quindici (15) a decorrere dalla data del decreto di concessione, la concessione di derivazione da un invaso esistente, tramite lo sbarramento del Rio Canocchio (appartenente al reticolo idrografico ex L.R. 79/2012 avente codice AV16529) in Loc. Chiusuri-Casanuova nel territorio del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), della capacità volumetrica di circa 37.000 mc, occupando per estensione i terreni ubicati catastalmente in detto Comune alla sezione A Fg. 5 particella 396 e al Fg. 8 particelle 372-373, per uso civile per l'esercizio di pesca sportiva dilettantistica, per un quantitativo annuo di 7.170 mc/anno, pari ad una portata media annua di 0,23 l/s sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto dal richiedente e conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022, n. 1208/2023 e n. 1237/2024 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 102,78 (*euro centodue virgola settantotto centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Laterina Pergine Valdarno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

73e75a94e89bc10f3039aa8229ee2f0e0627ccb6f8eb41ab5983f3f7826e8964



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3647 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 60/2025 - Proc. n. 111/2025; Cod. loc. n. 2638 O.I.; RS-9354 - Concessione demaniale per un attraversamento con metanodotto staffato (tip. 11) al ponte sul Fiume Ombrone (TS19311), in località Bibbiano nel comune di Buonconvento (SI). Concessionario: Centria S.R.L.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004414

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Centria S.R.L., avente sede legale in Arezzo, Via Igino Cocchi 14, P. IVA 02166820510, acquisita agli atti di questo Settore con prot. SiDIT n. 671058 del 31/12/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Dati-Richiesta-RS-9354-2024-12-31-0915;
- Relazione tecnica ;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. SiDIT n. 9472 del 09/01/2025;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la realizzazione di un attraversamento con metanodotto staffato (tip. 11) al ponte sul Fiume Ombrone (TS19311), in località Bibbiano nel comune di Buonconvento (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, è individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. SiDIT n. 32281 del 22/01/2025;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- qualora l'Amministrazione concedente o il Consorzio di Bonifica dovesse effettuare interventi o opere di sistemazione idraulica e riduzione del rischio sui corsi d'acqua sui quali insistono le opere oggetto della presente autorizzazione, non è ammessa rifusione di qualsiasi tipo di danno consequenziale alla perdita di funzionalità e/o danneggiamento delle stesse. Eventuali interventi d'adeguamento, sostituzione, ripristino di tali opere sarà a completo carico del Concessionario;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:

- gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
- siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- qualora l'attraversamento con metanodotto staffato al ponte non consentisse il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasse le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica, eventuali interventi di interruzione del servizio e i relativi costi correlati saranno a carico della Società proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento staffato (tip. 11) ammonta ad € 271,49, determinato ai sensi della D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 248,86, corrispondente a 11/12-esimi del canone 2025;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, pari ad € 124,43;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Centria S.R.L., avente sede legale in Arezzo, Via Igino Cocchi 14, P. IVA 02166820510, la concessione demaniale per un attraversamento con metanodotto staffato (tip. 11) al ponte sul Fiume Ombrone (TS19311), in località Bibbiano nel comune di Buonconvento

(SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");

- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/01/2044, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione dell'attraversamento con metanodotto staffato (tip. 11) al ponte sul Fiume Ombrone (TS19311), in località Bibbiano nel comune di Buonconvento (SI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

afdabb420713c4ca8642b098aa91a34bd13b7db39a68b3ba70cfedecbcfb94b7

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 60/2025 – Proc. n. 111/2025; Cod. loc. n. 2638 O.I.; RS-9354 – Concessione demaniale per un attraversamento con metanodotto staffato (tip. 11) al ponte sul Fiume Ombrone (TS19311), in località Bibbiano nel comune di Buonconvento (SI). Concessionario: Centria S.R.L.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3649 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. Subentro/Voltura nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Arezzo (AR), Piazza del Popolo, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 195/DS del 16/04/2015. Procedimento/Pratica SiDIT n. 986/2025-2085/2020 (Codice locale n. ACS2004_00085)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004201

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata dalla Provincia di Arezzo ad Arezzo Parcheggi - Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F. 03391190406), con determinazione dirigenziale n. 195/DS del 16/04/2015 ed il relativo disciplinare di concessione;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 07/02/2025 al numero 90864 con cui la richiedente Parkinge S.r.l., con sede legale in Roma (C.F. 12510721009), chiede la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acque pubbliche sopra citata relativa al prelievo di acqua da un pozzo, individuato al catasto terreni del Comune di Arezzo, Piazza del Popolo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 174 - sezione A, particella n. 539, ad uso civile, già intestata ad Arezzo Parcheggi - Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F. 03391190406) - soggetto cedente, di cui alla pratica SiDIT n. 2085/2020 - codice locale n. ACS2004_00085, alle stesse condizioni di cui alla concessione rilasciata per un volume di prelievo pari a 1.000 mc/anno;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale di € 261,44, i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 195/DS del 16/04/2015 relativa al prelievo di acqua da un pozzo individuato al catasto terreni del Comune di Arezzo, Piazza del Popolo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 174 - sezione A, particella n. 539, ad uso civile, di cui alla pratica SiDIT n. 2085/2020 - codice locale n. ACS2004_00085 dalla Arezzo Parcheggi - Società Consortile a Responsabilità Limitata (C.F. 03391190406) - soggetto cedente, alla Parkinge S.r.l., con sede legale in Roma (C.F.

12510721009) - soggetto subentrante, per un volume di prelievo pari a 1.000 mc/anno;

2. di dare atto che Parkinge S.r.l., con sede legale in Roma (C.F. 12510721009), subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 195/DS del 16/04/2015 della Provincia di Arezzo e dal relativo disciplinare di concessione;
3. di stabilire la continuità della concessione, prorogando la stessa di ulteriori 15 anni a decorrere dal 15/04/2025, data di scadenza della concessione rilasciata dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 195/DS del 16/04/2015 e pertanto con nuova scadenza fissata al 15/04/2040;
4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente e al Comune di Arezzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3655 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Sansepolcro (AR), Zona industriale di Santa Fiora. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 849/2025-2670/2020 (Codice locale n. CSA2009_00006).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004202

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 05/02/2025 al numero protocollo 84633, la richiedente Mazzoni Moto S.r.l., con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), C.F. 02126770516, ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Sansepolcro, Zona industriale di Santa Fiora, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 76, particella n. 413, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,0032 l/s, per un fabbisogno di 99,68 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 19/02/2025 la somma di € 254,61 (*euro duecentocinquantaquattro virgola sessantuno centesimi*) su C/C postale n. 1031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente Mazzoni Moto S.r.l., con sede legale in Comune di Sansepolcro (AR), C.F. 02126770516, la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 76, particella n. 413 in Comune di Sansepolcro (AR), Zona industriale di Santa Fiora, per uso civile, per una portata media di 0,0032 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 254,61 (*euro duecentocinquantaquattro virgola sessantuno centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sansepolcro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare di concessione*
e3fae398fc30485679f5ba539b95da34066f744f5684b1e732f4c03ba036821a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3658 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 4492/2024-2751/2024; Codice locale n. 2751 / 2024. Concessione di di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Scandicci, Località Le Campore.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004200

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 19/06/2024 al numero protocollo 0347105 il richiedente Il Poggio S.r.l. - Società Agricola, con sede legale in Via Ferrucci, Prato, C.F. 04207210487, ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Scandicci, Località Le Campore, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 61, particella n. 40, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 17881 del 02/08/2024 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0665376 del 23/12/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,346 l/s, per un fabbisogno di 11.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, in data 21/01/2025 la somma di € 101,31 (*euro centouno virgola trentuno centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) in data 21/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Il Poggio S.r.l. - Società Agricola, con sede legale in Via Ferrucci, Prato, C.F. 04207210487, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n.61, particella n.40 in Comune di Scandicci, località Le Campore, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,346 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 101,31 (*euro centouno virgola trentuno centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, e al Comune di Scandicci;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente

nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

6b9a260d7023f13b34bf3ccc77f6a3212b80d763937b79f7cae95ac6eedb132a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3660 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1156/2018 (Proc. n. 10735/2024; Cod. loc. n. 1999 O.I.) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019, per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta fognaria del Fiume Arbia (TS3383), situato in località Pianella nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004427

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, ai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, una concessione demaniale per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta fognaria del Fiume Arbia (TS3383), situato in località Pianella nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), avente scadenza il 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 11/11/2024, prot. n. 586893;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 618800 del 27/11/2024;

ACCERTATO che il Fiume Arbia (TS3383), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata, nel rispetto degli oneri di seguito elencati;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si da atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, i Concessionari si obbligano al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per attraversamento in subalveo (tip. 11) ammonta ad € 339,36, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 600,00, già versato dai Concessionari in data 09/01/2019, risulta adeguato ai sensi all'art. 31 del Regolamento, al fine di garantire il regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e dovrà essere reintegrato fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che i concessionari hanno assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

DATO ATTO che i soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare ai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto e nel quale è altresì individuato il referente unico dei rapporti con il Settore, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019, per un attraversamento in subalveo (tip. 11) con condotta fognaria del Fiume Arbia (TS3383), situato in località Pianella nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico allegato al predetto decreto dirigenziale;
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che i Concessionari, per effetto del presente provvedimento, risultano soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa, nonché alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 2859 del 05/03/2019, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta

inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei Concessionari, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento ai Concessionari e al tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Dati concessionari

982888e04ccba220b090f17a9d6d88bd1a11bed53a6f8dcc9c903c302ad4a15f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3672 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 6436/2024 - Procedimento n. 1301/2025 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Voltura della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso potabile e civile, da un pozzo in località Castello di San Polo in Rosso nel comune di Gaiole in Chianti (SI). Richiedente: San Polo in Rosso Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004419

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1139 del 15/11/2016 “ – Modifica della DGRT n. 816/2016”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 24/01/2017 “Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 24/12/2024, n. 58 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

CONSIDERATO CHE, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 17818 del 30/10/2019, è stata accordata alla Società San Polo in Rosso Srl (c.f. 02649980584), con sede legale a Gaiole in Chianti (SI), la concessione ad uso potabile e civile, per derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ubicato in località Castello di San Polo in Rosso, nel comune di Gaiole in Chianti (SI) nel terreno distinto in catasto dal foglio n. 44 e particella 27 – Ex pratica n. 26496/2018;

PRESO ATTO CHE, con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 38401 del 24/01/2025, la Società San Polo in Rosso Srl (c.f. 01609430523) con sede legale a Gaiole in Chianti (SI), ha richiesto il trasferimento di titolarità della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee in seguito alla variazione del codice fiscale e della partita iva - Pratica Sidit n. 6436/2024 – procedimento n. 1301/2025;

CONSIDERATO CHE:

- la portata media di concessione è pari a 0,095 l/s per un volume annuo stimato di 3.000 metri cubi ad uso potabile e civile;

- a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al trasferimento di utenza della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui trattasi, ai sensi dell'art.74 del D.P.G.R. 61/R/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 1775/1933, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

CONSIDERATO che l'importo del canone annuale ammonta ad € 193,88 salvo adeguamento legislativo e, per gli anni successivi, soggetto a revisione e rivalutato, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia, e sarà richiesto al concessionario dall'ente concedente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di trasferire alla Società San Polo in Rosso Srl (c.f. 01609430523) con sede legale a Gaiole in Chianti (SI), la titolarità della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso potabile e civile, da pozzo ubicato in località Castello di San Polo in Rosso, nel comune di Gaiole in Chianti (SI) nel terreno distinto in catasto dal foglio n. 44 e particella 27, di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 17818 del 30/10/2019, a tutti gli effetti di legge e a far data dall'esecutività del presente decreto, per una portata media di 0,095 litri al secondo, con un volume annuo stimato di 3.000 metri cubi – Pratica Sidit n. 6436/2024 – Procedimento n. 1301/2025;
2. di confermare la scadenza della concessione al 29/10/2034 come indicato nel decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 17818 del 30/10/2019, fatti salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca;
3. di dare atto che la concessione prevede il pagamento di un canone annuale pari a € 193,88, salvo adeguamento di legge;
4. di dare atto che il deposito cauzionale è stato versato nelle casse della Regione Toscana;
5. di dare atto che la Regione Toscana si riserva la facoltà di stabilire i tempi e le modalità dei versamenti del canone dovuto per la presente derivazione;
6. di trasmettere il presente atto alla Società richiedente la voltura;
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3686 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Ronchi, ad uso civile (prat. Sidit n. 408601/2020 C.L. n. PC 853/36-96).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004302

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo da Euro 16,00 presentata da Palmo Mare s.r.l., C.F.: 01080820457, con sede a Massa (MS) via Arezzo n. 63, prot. 336794 del 14/06/2024 (le spese di istruttoria di Euro 100,00 sono state versate con bonifico in data 06/06/2024), al fine di ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS) loc. Ronchi;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che, con bonifico conto IBAN IT41X0760102800001031581018, sono stati versati, in data 11/01/2025, il deposito cauzionale di Euro 263,33 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 408601/2020 C.L. n. PC 853/36-96;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria, è possibile concedere a Palmo Mare s.r.l., C.F.: 01080820457, con sede a Massa (MS) via Arezzo n. 63, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Ronchi, FG 157 Mappale 350, ad uso civile a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Palmo, in particolare per irrigazione aree verdi, per lavaggio attrezzature balneari e superfici impermeabili, stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.200,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,04 l/s (prat. Sidit n. 408601/2020 C.L. n. PC 853/36-96);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 11/01/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 263,33 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere Palmo Mare s.r.l., C.F.: 01080820457, con sede a Massa (MS) via Arezzo n. 63, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Ronchi, FG 157 Mappale 350, ad uso civile a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Palmo, in particolare per irrigazione aree verdi, per lavaggio attrezzature balneari e superfici impermeabili, stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non

superiore a 1,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.200,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,04 l/s (prat. Sidit n. 408601/2020 C.L. n. PC 853/36-96);

2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 11/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 263,33 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*

9608ee69683c7b60d4e50a0d0672954f7dfa505cc4fc83e4a8d8bb522292d331



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3687 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea in Via Tempesti nel comune di Prato. Pratica n. 260/D Proced. SIDIT n. 11554/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004336

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
Visto il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
Vista la L.R. 28/12/2015, n. 81 “Legge di stabilità per l'anno 2016”;

Rilevato che il soggetto cedente di cui all'allegato A è titolare della concessione n. 260/D rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 20139 del 06/12/2019 conservata agli atti del settore scrivente di derivazione di acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi in Via Tempesti nel Comune di Prato;

Preso atto che con istanza acquisita al protocollo n. 645350 in data 11/12/2024, presentata dal soggetto subentrante della presente voltura di cui all'allegato A, veniva chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acqua sotterranea di cui al precedente capoverso a seguito di trasferimento di titolarità così come dagli atti allegati all'istanza;

Considerato che la scadenza di tale concessione è il 06/12/2034;

Ricordato che, ai sensi dell'art.20 del T.U. n.1775/33, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Preso atto che, in materia di antimafia, il presente decreto di voltura della concessione è risolto immediatamente tramite revoca, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, a partire dall'esecutività del presente provvedimento, il richiedente di cui all'allegato A, intestatario della derivazione di acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi in Via Tempesti nel Comune di Prato, di cui alla pratica contraddistinta con il n. 260/D, e di accogliere, quindi, la suddetta istanza di voltura della concessione a suo tempo rilasciata con d.d n. 20139 del 06/12/2019;
2. di confermare la scadenza della concessione al 06/12/2034;

3. di trasmettere il presente atto al nuovo concessionario e al Comune di Prato;
4. di dare atto, altresì atto che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., avverso al presente atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

260D ALL A DATI

575cca2a88e5d758b74595839e0fcff3453462508f0f8f4c4e3d7988818eeefa

CEDENTE: PICCHI SPA

SUBENTRANTE: WE PRINT SRL



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3697 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Marina, ad uso civile (prat. Sidit n. 408609/2020 C.L. n. PC 989/36-127).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004297

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza prot. 356222 del 15/06/2024 (spese di istruttoria di Euro 100,00 versate e marca da bollo assolta), di E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto, C.F.: 80000470452, con sede a Massa (MS) via Zoppi n. 14, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS) loc. Marina (Bagno Il Fortino), FG 156 Mappale 313;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 17/02/2025 con pagoPA, sono stati versati i canoni pregressi anni 2015/2024 + interessi moratori, per complessivi Euro 2.413,59, il deposito cauzionale di Euro 261,43 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 408609/2020 C.L. n. PC 989/36-127;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttorie, è possibile concedere a E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto, C.F.: 80000470452, con sede a Massa (MS) via Zoppi n. 14, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Marina, FG 156 Mappale 313, ad uso civile a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Il Fortino, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature balneari e per alimentazione scarichi wc, stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,032 l/s (prat. Sidit n. 408609/2020 C.L. n. PC 989/36-127);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 18/02/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 261,43 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a E.D.O.R.C. Ente Diocesano Opere di Religione e Culto, C.F.: 80000470452, con sede a Massa (MS) via Zoppi n. 14, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Massa (MS) loc. Marina, FG 156 Mappale 313, ad uso civile a servizio dello stabilimento balneare denominato Bagno Il Fortino, in particolare per irrigazione aree a verde, per lavaggio attrezzature balneari e per

alimentazione scarichi wc, stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 1.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,032 l/s (prat. Sidit n. 408609/2020 C.L. n. PC 989/36-127);

2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 18/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 261,43 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Massa (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

febd7c4b105a46c57de30f972a5e5150323a873eddd359708f7d9b0921b06a1a

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3699 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.d. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite Secca nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) loc. Carbonaia, ad uso civile, per un quantitativo di medi l/s 0,1, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013, pratica Sidit n. 184788/2020 C.L. n. 2661.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004325

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013, di rinnovo della concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite Secca ad uso autolavaggio, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), per la portata di medi moduli 0,001 (litri/sec. 0,1), già rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1127 del 05/03/1997, per la durata di ulteriori quindici anni, decorrenti dal 01/03/2014, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione Rep. n° 3101 sottoscritto in data 12/10/1995 (prat. n. 2661);

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, presentata attraverso il portale R.T. Sidit, prot. n. 10533 del

09/01/2025 (assolti marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 75,00), al fine di ottenere la voltura a proprio favore, della concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite Secca ad uso autolavaggio, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013 (prat. n. 2661), in virtù dell'atto notarile del 22/07/2021, rep. n. 50.670 raccolta n. 18.570, registrato a Lucca il 27/07/2021 al n. 5.758 serie 1T, di cessione di azienda con trasferimento di beni immobili;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013, rientra nell'uso civile;

Preso atto che il Richiedente, in data 30/01/2025 con bonifico (conto IBAN IT41X076012800001031581018), ha provveduto al pagamento del deposito cauzionale di Euro 92,52;

Ritenuto di accogliere la domanda prot. n. 10533 del 09/01/2025, sopra descritta e volturare quindi al Richiedente, la concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite Secca nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), FG 213 Mappale 6558, ad uso civile, per un quantitativo di medi l/s 0,1 corrispondenti a 3.154,0 mc/a, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013, pratica Sidit n. 184788/2020 C.L. n. 2661;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 92,52 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2025;

Ritenuto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000 versato alla Cassa DD.PP. in data 13/08/1995 quietanza n. 323;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto e a tutti gli effetti di legge, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione di derivazione acqua dal Torrente Turrite Secca nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), FG 213 Mappale 6558, ad uso civile, per un quantitativo di medi l/s 0,1 corrispondenti a 3.154,0 mc/a, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3805 del 30/08/2013, pratica Sidit n. 184788/2020 C.L. n. 2661;
2. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 92,52 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza del 31/12/2025;
3. di dare atto che, in data 30/01/2025 con bonifico (conto IBAN IT41X076012800001031581018), è stato corrisposto il pagamento del deposito cauzionale di Euro 92,52;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000 versato alla Cassa DD.PP. in data 13/08/1995 quietanza n. 323;

5. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

b4e87fae4bb0a838765af5c3c9b82f6966b67468e81e07e57d9a7ce1f36b32bb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3713 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea prelevata mediante 5 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 188497/2020).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004310

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Viste le istanze di Salus s.r.l. - Bagno Ariston, C.F.: 00903870467, con sede a Camaiore (LU) viale Sergio Bernardini n. 660, presentata attraverso il portale R.T. Sidit:
- prot. n. 553327 del 22/10/2024, intesa a riattivare il procedimento di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica (ad uso civile) per n. 3 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993;

- prot. n. 553515 del 22/10/2024 intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante 2 pozzi esistenti nel Comune di Camaiore (LU);
- assolti per ciascuna istanza, marca da bollo da Euro 16,00 e spese di istruttoria di Euro 300,00;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo delle domande di concessione;

Tenuto conto che per le istanze sopra indicate sono stati avviati due procedimenti:

- n. 10180/2024 per l'istanza prot. n. 553327 del 22/10/2024,
- n. 10217/2024 per l'istanza prot. n. 553515 del 22/10/2024;

Visti:

- il decreto dirigenziale n. 28266 del 23/12/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 553327 del 22/10/2024, per la concessione di derivazione acqua sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1638, ad uso civile (procedimento n. 10180/2024);
- il decreto dirigenziale n. 136 del 08/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 553315 del 22/10/2024, per la concessione di derivazione acqua sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1638, ad uso civile (procedimento n. 10217/2024);

Ritenuto di unificare i procedimenti nn. 10180/2024 e 10217/2024, contraddistinguendo l'unica pratica con: Sidit n. 188497/2020;

Dato atto che con pagoPA in data 14/01/2025 sono stati corrisposti:

- i canoni progressi anni 2019/2024 di Euro 1.565,86,
- il deposito cauzionale di Euro 314,03,
- il contributo idrografico di Euro 40,00;

Dato atto che in data 14/01/2025 con il modello F24, sono stati versati complessivi Euro 48,00 per imposta di bollo (n. 3 marche da Euro 16,00), All. 1 parte integrante e sostanziale dle presente decreto;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 188497/2020;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e delle conclusioni positive delle Conferenze di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui ai decreti dirigenziali nn. 28266 del 23/12/2024 e 136 del 08/01/2025, è possibile concedere a Salus s.r.l. - Bagno Ariston, C.F.: 00903870467, con sede a Camaiore (LU) viale Sergio Bernardini n. 660, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante 5 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1638, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, innaffiatura piante in vaso, risciacquo piazzali, pulizia strutture e materiali utili alla balneazione, irrigazione area di spiaggia e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un

volume eccedente 8.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,254 l/s (prat. Sidit n. 188497/2020);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 14/01/2025 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente in data 14/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 314,03 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Salus s.r.l. - Bagno Ariston, C.F.: 00903870467, con sede a Camaiore (LU) viale Sergio Bernardini n. 660, a seguito dell'esperita istruttoria e delle conclusioni positive delle Conferenze di servizi ex art.14 legge n.241/1990 di cui ai decreti dirigenziali nn. 28266 del 23/12/2024 e 136 del 08/01/2025, l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante 5 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), FG 37 Mappale 1638, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree a verde, innaffiatura piante in vaso, risciacquo piazzali, pulizia strutture e materiali utili alla balneazione, irrigazione area di spiaggia e per abbattimento polveri, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 8.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,254 l/s (prat. Sidit n. 188497/2020);
2. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 14/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 7° capoverso della narrativa;

5. di dare atto che in data 14/01/2025 con il modello F24, sono stati versati complessivi Euro 48,00 per imposta di bollo (n. 3 marche da Euro 16,00), All. 1 parte integrante e sostanziale dle presente decreto;
6. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 314,03 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il Richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 mod. F24 per marche da bollo*
0983523429fb21864b5296b75be053390b4c06a5d4c2aa322f540dadf2836993
- A disciplinare*
225022c5de63b383a12100fd70c831d2b014c3ddb34cf05364caf03f936f4721



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3715 - Data adozione: 24/02/2025

Oggetto: L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 1/2025 - Concessione di area demaniale per utilizzo del fosso di Bagnarello nel Comune di Suvereto (LI), nell'ambito del Progetto definitivo denominato "SA.CO.I. 3", per il rinnovo e potenziamento dell'attuale collegamento elettrico HVDC (alta tensione in corrente continua). Richiedente TERNA RETE ITALIA S.P.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004192

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. n. 80/2015 - art.22 comma 2 lettera b) L.R. n. 79/2012. Sostituzione D.G.R.T. n. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii., recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “ Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle Delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l'istanza di concessione presentata da TERNA RETE ITALIA S.P.A., di cui al Prot. n.627316 del 02/12/2024, per l'occupazione di aree di demanio idrico del fosso Bagnarello per una superficie complessiva di 642 mq. Il fosso in questione non appartiene al reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2019;

CONSIDERATO che l'intervento complessivo in progetto, denominato "SA.CO.I. 3", consiste nel rinnovo e potenziamento dell'attuale collegamento elettrico HVDC (alta tensione in corrente continua) tra Sardegna, Corsica e penisola italiana, da attuarsi attraverso la sostituzione dei cavi terrestri, dei cavi marini, inclusa la sostituzione dell'elettrodo di "La Torraccia", e la realizzazione di nuove stazioni di conversione agli estremi del collegamento;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria eseguita sulla documentazione integrativa complessivamente resa disponibile, per quanto concerne gli aspetti connessi alle competenze di cui D.P.G.R. 60/R/2016, le integrazioni ed i chiarimenti tecnici redatti da TERNA sono risultati esaustivi rispetto alle richieste formulate da questo Settore;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un decreto unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, questo il Settore ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che Responsabile del Procedimento è il titolare d'incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente concessione rilevano i seguenti elaborati:

- RUHR10002C3155007_rev.00;

CONSIDERATO che:

- le opere in argomento presentano i requisiti per essere concesionate con le prescrizioni riportate nel presente atto;

DATO ATTO che le opere dovranno seguire tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente decreto dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. prima dell'occupazione delle aree in argomento, dovrà essere attivata la nuova inalveazione del fosso Bagnarello con portate non inferiori all'attuale corso d'acqua;
2. non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica della nuova inalveazione del fosso Bagnarello;
3. dovrà essere sempre garantito l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione, e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- il Settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso nel rispetto dell'art. 38, c. 1 bis del Regolamento;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute, sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile, al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente non ritenga di esonerarlo. Nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall' articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

VISTO che, con nota n. 0015563 del 13/01/2025, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 226,24 (duecentoventisei/24) a titolo di canone 2025;

- versamento importo di € 226,24 (duecentoventisei/24) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023) rivalutati, per l'anno 2025, dell'1% per adeguamento ISTAT, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T. n.1237 del 04/11/2024;

CONSIDERATO che l'importo del canone dovuto, per l'utilizzo dell'area demaniale, ammonta ad € 226,24 (duecentoventisei/24) ed è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 2.5 "Pubblica utilità o destinati adattività sociali e all'erogazione di pubblici servizi", rivalutato, per l'anno 2025, dell' 1% per adeguamento ISTAT, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T. n.1237 del 04/11/2024, considerati sia la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5°comma del Regolamento sia che, in quanto concessione rilasciata in corso d'anno, ex articolo 28, 5° del Regolamento, il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a 1/12 per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere a titolo di deposito cauzionale un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone dovuto per l'utilizzo dell'area demaniale del fosso di Bagnarello, pari pertanto a € 226,24 (duecentoventisei/24);

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica

l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con nota Prot. n. 0015563 del 13/01/2025;

PRESO ATTO che il Concessionario ha provveduto a pagare in data 03/02/2025, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, l'importo di € 226,24 (duecentoventisei/24);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 04/02/2025, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come da documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di € 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla TERNA RETE ITALIA S.P.A., P.IVA/C.F. :11799181000, con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 - Roma (RM), della concessione per occupazione di area demaniale del "fosso Bagnarello", nel comune di Suvereto (LI);
2. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
3. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto;
4. che la presente concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
5. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

7. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3716 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: RD 523/1904, L 37/1994. Pratica idraulica n. 4764, Sidit n. 6130/2024, procedimento n.187/2025. Rinnovo della concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n.22656 del 10/10/2024, di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da uno scarico well-point con recapito finale nel Fosso Fiumetto (codice TN32679), nel comune di Forte dei Marmi (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004273

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di rinnovo della concessione presentata dal soggetto identificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito denominato “Concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 646829 il 12/12/2024;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato i seguenti importi:

-€ 75,00 di oneri istruttori, in data 12/12/2024, mediante bonifico

-€ 16,00 di imposta di bollo per l’istanza, mediante marca da bollo che ha l’id.01230963991539e la data del 12/10/2024

-€ 16,00 di imposta di bollo per il presente decreto, utilizzando la piattaforma Sidit, in data 16.01.2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che è stato assegnato alla pratica il numero Sidit n. 6130/2024 (pratica idraulica n. 4764), lo stesso di quella originaria;

VISTO il proprio decreto n.22656 del 10.10.2024 con il quale si rilasciava in concessione al soggetto identificato nell'allegato A, una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, identificata catastalmente al foglio 19, in prossimità della particella 129 nel comune di Forte dei Marmi (LU), alle coordinate EPSG 3003: 1594773,87-4867209,66, che verrà occupata da uno scarico well-point con recapito finale nel Fosso Fiumetto (codice TN32679);

PRESO ATTO che il tecnico incaricato dal richiedente il 15.11.2024 ha comunicato alla Regione Toscana che il 16.11.2024 sarebbero iniziati i lavori di estrazione temporanea di acqua finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico;

PRESO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rinnovo della concessione della stessa porzione di area demaniale, scaduta il 16/12/2024;

VALUTATO che il rinnovo è ammissibile ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 60/R/2016;

PRESO ATTO che non vi sono variazioni dal punto di vista tecnico, rispetto a quanto concesso con il decreto dirigenziale n. 22656 del 10.10.2024;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di rinnovare per ulteriori 30gg la concessione, a decorrere dal 16/12/2024;

RISCONTRATO che il richiedente in data 24.01.2025 ha versato:

€ 28,28 di imposta regionale
€ 56,56 di canone demaniale

DATO ATTO CHE il Concessionario è tenuto:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale rilasciata in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione della porzione di area in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e della porzione di area demaniale interessata;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda, il Settore competente provvederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale della porzione di area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

STABILITO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rinnovare per ulteriori 30 gg la concessione al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciata con proprio decreto n.22656 del 10.10.2024, di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, identificata catastalmente al foglio 19, in prossimità della particella 129 nel comune di Forte dei Marmi (LU), alle coordinate EPSG 3003: 1594773,87-4867209,66, che verrà occupata da uno scarico well-point con recapito finale nel Fosso Fiumetto (codice TN32679);
2. che il rinnovo della concessione è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e che resta condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate nel precedente decreto di concessione n. 22656 del 10/10/2024 e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

3. di notificare il presente atto al richiedente, tramite indirizzo pec del tecnico incaricato dallo stesso;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *dati identificativi del richiedente*
3f30651f0211fe72404370cfe8bb642976c542ff7065c2833de3a3c5810acefe



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3718 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184634/2020 C.L. n. VER 678).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004313

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 239369 del 24/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto (assolti: marca da bollo da Euro 16,00 con dichiarazione del 27/02/2024 e spese di istruttoria di Euro 300,00 con c/c postale del 27/02/2024), per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi nel Comune di

Pietrasanta (LU), FG 34 Mapp. 1216, di cui uno non denunciato e l'altro denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 (prat. VER 678);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 27142 del 10/12/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 239369 del 24/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mapp. 1216, ad uso civile, pratica Sidit n. 184634/2020 C.L. n. VER 678;

Dato atto che in data 13/02/2025 con pagoPA sono stati versati:

- i canoni pregressi anni 2019/2024 per complessivi Euro 1.558,67,
- il deposito cauzionale di Euro 275,65,
- il contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184634/2020 C.L. n. VER 678;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 27142 del 10/12/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mapp. 1216, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 184634/2020 C.L. n. VER 678);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 13/02/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 27142 del 10/12/2024 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 34 Mapp. 1216, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare e abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,092 l/s pari a circa 2.900,0 mc/a (prat. Sidit n. 184634/2020 C.L. n. VER 678);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 13/02/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
 - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
 - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 275,65 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

264767ed652418044551ff9e1ba2701d6e3f58c806288d6a0d5335847e651252



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3721 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dal Fosso Trava nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), ad uso produzione beni e servizi e ad uso potabile e di occupazione di aree demaniali per tre scarichi (prat. Sidit n. 183584/2020 C.L. n. 2077).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004355

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 21179 del 23/12/2019 con il quale:

- è stato approvato il disciplinare sottoscritto in data 02/12/2019 dal legale rappresentante di CO.IM.E. s.r.l., C.F.: 00864420468, con sede a Castelnuovo di Garfagnana (LU) via Provinciale per Arni;
- è stato concesso di derivare acqua pubblica dal Fosso Trava, in loc. Pratotondo nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), ad uso produzione di beni e servizi, potabile (servizi igienici) e civile (antincendio), ai sensi del T.U. 1775/33, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto dirigenziale n. 4277 del 17/05/1993 e al disciplinare n. 1858 del 11/09/1990, per ulteriori anni 5, a far data dal 27/04/2019 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per tutto l'anno e per i seguenti quantitativi: portata di acqua massima non superiore a 5,0 l/s, portata media su cui calcolare il canone di 1,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 432,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 31.536,0 mc (prat. n. 2077);
- è stato concesso, ai sensi della L.R. 37/1994, l'occupazione di area demaniale per due scarichi, uno nel Fosso Trava (FG 308 mappale 4654) immediatamente a monte della strada provinciale e un altro nel Torrente Turrite Secca (FG 308 mappale 6927) a circa 100 mt a monte della confluenza del Fosso Trava con il Torrente Turrite Secca;

Considerato che:

- in data 23/02/2024 prot. n. 130856, CO.IM.E. s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo della concessione di derivazione acqua di cui al decreto dirigenziale n. 21179 del 23/12/2019;
- con nota del 12/07/2024 prot. n. 396000, è stato comunicato che Gai Giovanni s.r.l., C.F.: 02310760463, con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana (LU) loc. Pettinella senza nc, è subentrata a CO.IM.E. s.r.l., C.F.: 00864420468, nella domanda di rinnovo concessione di cui al decreto dirigenziale n. 21179 del 23/12/2019 (pratica Sidit n. 183584/2020 C.L. n. 2077), trasmessa in data 23/02/2024 prot. n. 130856, per acquisizione dei vari rami d'azienda ed in virtù dei contratti di affitto dei rami d'azienda presenti nel sito di Pratorotondo nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);
- con decreto dirigenziale n. 17963 del 05/08/2024 è stato preso atto del subentro di Gai Giovanni s.r.l., C.F.: 02310760463, con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana (LU) loc. Pettinella senza nc, nella domanda di rinnovo;
- con decreto dirigenziale n. 18737 del 12/08/2024 è stata conclusa con esito positivo, la conferenza di Servizi art. 14 della Legge n. 241/1990;

Viste la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque e la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo, conservate agli atti della pratica Sidit n. 183584/2020 C.L. n. 2077, nelle quali si stabilisce che la derivazione di acqua sarà concessa per l'uso produzione di beni e servizi e potabile, che l'occupazione di aree demaniali sarà concessa per tre scarichi, di cui due già previsti nel Fosso Trava (FG 308 mappale 4654) immediatamente a monte della strada provinciale e nel Torrente Turrite Secca (FG 308 mappale 6927) a circa 100 mt a monte della confluenza del Fosso Trava con il Torrente Turrite Secca ed il terzo nuovo scarico con sbocco nel Fosso Trava (TN22014, vicino alla particella 8082-1675 Foglio 119);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo;

Dato atto che sono stati versati:

- in data 15/01/2025 la cauzione per la derivazione delle acque di Euro 1.015,40 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 15/01/2025 il contributo idrografico di Euro 40,00 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 15/01/2025 la cauzione per l'occupazione di aree demaniali di Euro 915,06 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
- in data 15/01/2025 l'imposta di Euro 457,53 (conto IBAN IT70J0760102800000011899580),
- in data 11/02/2025 il rateo canone 2024 (aree) di Euro 154,02 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Dato atto che in data 15/01/2025 è stato effettuato con mod. F24 il versamento di Euro 96,00 per imposta di bollo (n. 6 marche da bollo da Euro 16,00), (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Preso atto che il legale rappresentate di Gai Giovanni s.r.l., ha sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 08/01/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 08/01/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di rinnovare a: Gai Giovanni s.r.l., C.F.: 02310760463, con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana (LU) loc. Pettinella senza nc, la concessione di derivazione acqua pubblica dal Fosso Trava nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), FG 117 Particella 4270, ad uso produzione beni e servizi e ad uso potabile, per la portata di acqua massima in misura non superiore a 5,0 l/s, per la portata media su cui calcolare il canone di 1,0 l/s corrispondenti a complessivi 31.536,0 mc/a e di occupazione aree demaniali per tre scarichi, il primo nel Fosso Trava (FG 308 mappale 4654) immediatamente a monte della strada provinciale, il secondo nel Torrente Turrite Secca (FG 308 mappale 6927) a circa 100 mt a monte della confluenza del Fosso Trava con il Torrente Turrite Secca ed il terzo nuovo scarico con sbocco nel Fosso Trava (TN22014, vicino alla particella 8082-1675 Foglio 119), per ulteriori anni 10 (dieci), per 365 gg/a, a far data dal presente atto, restando sanato il periodo precedente dal 27/04/2024, giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria di cui al decreto dirigenziale n. 21179 del 23/12/2019 (prat. Sidit n. 183584/2020 C.L. n. 2077);

Dato atto che è concesso l'uso potabile dell'acqua esclusivamente per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici. Per tutti gli altri usi specifici inerenti l'uso potabile, il Concessionario dovrà ottenere il giudizio di idoneità dell'uso dell'acqua per il consumo umano dalla Competente Azienda USL Toscana Nord Ovest e, una volta ottenuto, dovrà essere trasmesso al GCTN, il quale avvierà d'ufficio la variante alla concessione;

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo dei precedenti depositi cauzionali: quietanza Banco BPM del 20/11/2019 di Euro 540,00 (aree) e quietanza Banco BPM del 20/11/2019 di Euro 910,80 (acque), versati da CO.IM.E s.r.l., C.F.: 00864420468;

Ritenuto che il Concessionario debba versare il canone acque per l'anno 2025 di Euro 1.015,40 salvo conguaglio e il canone aree di Euro 915,06 salvo conguaglio, il cui importo sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rinnovare a: Gai Giovanni s.r.l., C.F.: 02310760463, con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana (LU) loc. Pettinella senza nc, la concessione di derivazione acqua pubblica dal Fosso Trava nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), FG 117 Particella 4270, ad uso produzione beni e servizi e ad uso potabile, per la portata di acqua massima in misura non superiore a 5,0 l/s, per la portata media su cui calcolare il canone di 1,0 l/s corrispondenti a complessivi 31.536,0 mc/a e di occupazione aree demaniali per tre scarichi, il primo nel Fosso Trava (FG 308 mappale 4654) immediatamente a monte della strada provinciale, il secondo nel Torrente Turrite Secca (FG 308 mappale 6927) a circa 100 mt a monte della confluenza del Fosso Trava con il Torrente Turrite Secca ed il terzo nuovo scarico con sbocco nel Fosso Trava (TN22014, vicino alla particella 8082-1675 Foglio 119), per ulteriori anni 10 (dieci), per 365 gg/a, a far data dal presente atto, restando sanato il periodo precedente dal 27/04/2024, giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria di cui al decreto dirigenziale n. 21179 del 23/12/2019 (prat. Sidit n. 183584/2020 C.L. n. 2077);
2. di dare atto che è concesso l'uso potabile dell'acqua esclusivamente per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici. Per tutti gli altri usi specifici inerenti l'uso potabile, il Concessionario dovrà ottenere il giudizio di idoneità dell'uso dell'acqua per il consumo umano dalla Competente Azienda USL Toscana Nord Ovest e, una volta ottenuto, dovrà essere trasmesso al GCTN, il quale avvierà d'ufficio la variante alla concessione;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) dal legale rappresentante di Gai Giovanni s.r.l. in data 08/01/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A + All. B verifica firma);
4. di dare atto che in data 15/01/2025 è stato effettuato con mod. F24 il versamento di Euro 96,00 per imposta di bollo (n. 6 marche da bollo da Euro 16,00), (All. 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
5. di dare atto che sono dovuti il canone acque per l'anno 2025 di Euro 1.015,40 salvo conguaglio e il canone aree di Euro 915,06 salvo conguaglio, il cui importo sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
6. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
7. di concedere il nulla osta allo svincolo dei precedenti depositi cauzionali: quietanza Banco BPM del 20/11/2019 di Euro 540,00 (aree) e quietanza Banco BPM del 20/11/2019 di Euro 910,80 (acque), versati da CO.IM.E s.r.l., C.F.: 00864420468;
8. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);
9. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si

possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

10. di trasmettere il presente atto a: CO.IM.E s.r.l. e Gai Giovanni s.r.l.;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *ricevuta pagamento mod. F24*
a22276c5d719f10ee43231177b9f15b614e80690e0f68d66a2d50f8e32960563

- A* *disciplinare*
01cba3ca370628b7784ba184d169926f0db0d6e5d8b1a583e687cde25e1b38d8

- B* *verifica firma*
43d80ae9b51e599fcfa72bfeb523dfeed6e27f6a386232ae79e579c1fbb67a14



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Andrea MORELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3731 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata - Tarnone (a servizio della Cava Fossaficola C n. 190) e occupazione di aree demaniali relativamente a n. 1 parallelismo e n. 3 attraversamenti aerei (prat. Sidit n. 9979/2023 C.L. n. PC 1506/23-286).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati 1, A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004368

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza di Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, con sede a Carrara (MS) via Cavour n. 8/ter, prot. n. 432609 del 21/09/2023, per ottenere la concessione di derivazione acqua nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Vista la relazione di istruttoria dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque nella quale si esplica che:

- la concessione di derivazione acqua nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone, nell'area individuata al N.C.T. nel foglio 46, mappale 224, dalla quale partono 4 tubazioni di mandata che inviano l'acqua a n° 13 cave, tra cui la Fossaficola C n. 190, avviene mediante il corso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, con Società Apuana Marmi s.r.l. (alla quale è stata rilasciata la concessione con decreto dirigenziale n. 18324 del 13/12/2017 - prat. C.L. n. PC 142/23-16, in scadenza il 10/10/2032);
- tra le due Società, in data 15/09/2023, è stato stipulato il contratto di couso;
- la concessione comprende anche quella idraulica relativamente ad n. 1 parallelismo e n. 3 attraversamenti aerei;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (relativa alla concessione idraulica);

Dato atto che in data 19/09/2024 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- occupazione aree demaniali:
 - cauzione di Euro 212,66 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - canone anno 2024 di Euro 212,66 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - imposta 2024 di Euro 106,33 (conto IBAN IT70J0760102800000011899580),
 - complessivi Euro 1.038,08 per pregressi canoni anni 2019/2023 di cui Euro 51,93 per interessi (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - complessivi Euro 315,95 per pregresse imposte anni 2019/2023 di cui Euro 12,87 per interessi (conto IBAN IT70J0760102800000011899580),
- derivazione acqua:
 - canone (rateo agosto/dicembre) anno 2024 di Euro 896,43 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - cauzione di Euro 2.151,44 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018),
 - contributo idrografico di Euro 53,78 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Dato atto che mediante il mod. F24, in data 13/02/2025 è stato effettuato il versamento dell'imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate di Euro 225,16 e delle 5 marche da bollo da Euro 16,00 per complessivi Euro 80,00 (All. 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 9979/2023 C.L. n. PC 1506/23-286;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, con sede a Carrara (MS) via Cavour n. 8/ter, ai sensi del R.D. n. 1775/33, l'utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone (a servizio della Cava Fossaficola C n. 190), derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, con Società Apuana Marmi s.r.l. (già titolare di concessione con decreto dirigenziale n. 18324 del 13/12/2017), ad uso promiscuo: produzione beni e servizi (reintegro delle perdite del sistema di recupero delle acque di lavorazione per l'estrazione e lavorazione del materiale lapideo, raffreddamento dei macchinari) e civile (alimentazione del sistema di abbattimento polveri, lavaggio piazzali e servizi aziendali), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,14 l/s pari a 4.530,0 mc/a; di concedere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'occupazione di aree demaniali relativamente a n. 1 parallelismo e n. 3 attraversamenti aerei; la scadenza è stabilita al giorno 10/10/2032 (prat. Sidit n. 9979/2023 C.L. n. PC 1506/23-286);

Preso atto che il legale rappresentate di Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, ha sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 21/02/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 21/02/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2025 di Euro 2.151,44 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 212,66 (aree), salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Cooperativa Cavatori Canalgrande società cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, con sede a Carrara (MS) via Cavour n. 8/ter, ai sensi del R.D. n. 1775/33, l'utilizzazione di acqua pubblica nel comune di Carrara (MS), località Calaggio di Colonnata – Tarnone (a servizio della Cava Fossaficola C n. 190), derivata mediante il couso dell'opera di presa, delle tubazioni di adduzione dell'acqua e dei serbatoi di stoccaggio, con Società Apuana Marmi s.r.l. (già titolare di concessione con decreto dirigenziale n. 18324 del 13/12/2017), ad uso promiscuo: produzione beni e servizi (reintegro delle perdite del sistema di recupero delle acque di lavorazione per l'estrazione e lavorazione del materiale lapideo, raffreddamento dei macchinari) e civile (alimentazione del sistema di abbattimento polveri, lavaggio piazzali e servizi aziendali), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,14 l/s pari a 4.530,0 mc/a; di concedere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'occupazione di aree demaniali relativamente a n. 1 parallelismo e n. 3 attraversamenti aerei; la scadenza è stabilita al giorno 10/10/2032 (prat. Sidit n. 9979/2023 C.L. n. PC 1506/23-286);
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto digitalmente (Cades-Bes) in data 21/02/2025, dal legale rappresentante di Cooperativa Cavatori Canalgrande società

cooperativa, Codice Fiscale: 00060770450, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A + All. B verifica firma), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che mediante il mod. F24, in data 13/02/2025 è stato effettuato il versamento dell'imposta di registrazione all'Agenzia delle Entrate di Euro 225,16 e delle 5 marche da bollo da Euro 16,00 per complessivi Euro 80,00 (All. 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto);
5. di dare atto che il Concessionario deve versare il canone per l'anno 2025 di Euro 2.151,44 (acqua), salvo conguaglio e di Euro 212,66 (aree), salvo conguaglio, entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- 1* *ricevuta pagamento mod. F24*
f5764ea3422b59f8e0e0b32dc28013b802391928348bb5d444e47a3539306160
- A* *disciplinare*
26997c66a5f4adea517a0c0627f55ff3d98f2231c68ed0b53abcb2857d70adc1
- B* *verifica firma*
9bc6c98ee13cfcdda227e8c7cdd5e19eaea5b94ca922f9a58930061cbaedb1a7



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3757 - Data adozione: 26/02/2025

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 9879/2024; Pratica n. 417239/2020; Codice locale n. 780 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Sesto Fiorentino, località Via Lucchese.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004299

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 03/10/2024 prot. n. 521512 il richiedente Kuwait Petroleum Italia, con sede legale nel comune di Roma, in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, C.F. 00435970587, ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Sesto Fiorentino, località Via Lucchese, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 62, particella n. 1063, per uso civile;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 pozzo ed è fissata nella misura della portata media di 0,07 l/s, pari al fabbisogno di 2100 mc/anno, destinata ad uso civile;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 31/01/2025 la somma di € 269,63 (*euro duecentosessantatré virgola sessantatré centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Kuwait Petroleum Italia, con sede legale nel comune di Roma, in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, C.F. 00435970587, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 62, particella n. 1063, nel comune di Sesto Fiorentino, località Via Lucchese, per uso civile, per una portata media di 0,07 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 269,63 (*euro duecentosessantatré virgola sessantatré centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sesto Fiorentino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

63351c87ad1645f87a1a708418b4c0c54de8c5d103d7140d8def2b4e2b7434c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3759 - Data adozione: 26/02/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 212/2025-421351/2020; Codice locale n. 3673. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino, Località Parco di Quinto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004296

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque pubbliche Codice locale n. 3673, rilasciata dalla Provincia di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 4320 del 19/11/2014;

CONSIDERATO che con domanda in data 02/01/2025 al numero protocollo 206 il richiedente COMUNE DI SESTO FIORENTINO, con sede legale in PIAZZA VITTORIO VENETO, Sesto Fiorentino, C.F. 00420010480, ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 3673, nel Comune di Sesto Fiorentino, Località Parco di Quinto, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 53, particella n. 1567-1376, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,07 l/s, per un fabbisogno di 2.244 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 17/02/2025, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 138,05 (euro centotrentotto virgola cinque centesimi) a titolo di integrazione della cauzione già versata in occasione del rilascio della concessione originaria, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente COMUNE DI SESTO FIORENTINO, con sede legale in PIAZZA VITTORIO VENETO, Sesto Fiorentino, C.F. 00420010480, il rinnovo della concessione di acque sotterranee Codice locale n. 3673, tramite collettore di drenaggio a servizio della galleria ferroviaria denominata Vaglia, ubicata al foglio n. 53, particella n. 1567-1376 in Comune di Sesto Fiorentino, Località Parco di Quinto, per uso CIVILE, per una portata media di 0,07 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 4320 del 19/11/2014 per 10 anni e pertanto con nuova scadenza fissata al 31/12/2044;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 270,72 (euro duecentosettanta virgola settantadue centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

b4342ac22164e80ec0769f1f7567c99a3e3be14c5a02669fb31b181522a2d964



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3762 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 777/2023-415124/2020; Codice locale n. 2136. Concessione di di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004193

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 16/12/2005 al numero protocollo 207083 il richiedente PENTAFIN S.P.A., con sede legale in VIA ADRIANO CECCHI, 14 Prato, C.F. 02039970971, ha fatto richiesta di concessione di acque di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Firenze, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 158, particella n. 786, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,05137 l/s, per un fabbisogno di 1.620 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 266,02 (*euro duecentosessantasei virgola zero due centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente PENTAFIN S.P.A., con sede legale in VIA ADRIANO CECCHI, 14 Prato, C.F. 02039970971, la concessione di acque sotterranee tramite n. 1 POZZO ubicato al foglio n. 158, particella n. 786 in Comune di Firenze, per uso CIVILE, per una portata media di 0,05137 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 266,02 (*euro duecentosessantasei virgola zero due centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

0103a4b64622896ae19feda4236c216950a86ed51de7480f25887022a2724a33



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3765 - Data adozione: 26/02/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in Via della Concia nel Comune di Fucecchio per l'esecuzione di scavi, posa pozzetti e installazione colonnina multifunzionale ibrida per collegamento srb esistente. Pratica SiDIT 8033/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004316

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 8033/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0572075 del 31/10/2024 presentata da FIBERCOP S.P.A., C.F. 11459900962, con sede legale nel Comune di Milano, Via Marco Aurelio n. 24 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato iscritto all'Ordine degli ingegneri, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Corografia scala 1 : 2000;
- Planimetria zona intervento Comune di Fucecchio in scala 1 : 1.000;
- Fotogrammetrico zona intervento Comune di Fucecchio in scala 1 : 1.000;
- Particolari scavi e costruttivi in scale adeguate.

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Arno, in Via della Concia nel Comune di Fucecchio per l'esecuzione di scavi, posa pozzetti e installazione colonnina multifunzionale ibrida per collegamento sr esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 11148/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- per la realizzazione con modalità no dig del tratto di collegamento tra il pozzetto TIM esistente di Via della Concia e la nuova colonnina multifunzionale ibrida, il pozzo di lancio dovrà obbligatoriamente essere posizionato nei pressi di quest'ultima. L'arrivo in corrispondenza dell'argine dovrà avvenire o direttamente nel pozzetto esistente, oppure oltre l'argine ad una distanza di almeno 4 metri dal piede dell'argine, raccordato al pozzetto tramite posa del cavidotto sopra l'argine protetto da una tubazione in ferro e ricoperto di terra, oltre che segnalato, al fine di favorire la manutenzione ordinaria, soprattutto di sfalcio, da parte del consorzio di bonifica o altra ditta per questo incaricata;
- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile la golena del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno la golena del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti o opere esistenti, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto o opera esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche,

dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220729292181 del 04/10/2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente FIBERCOP S.P.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in Via della Concia nel Comune di Fucecchio per l'esecuzione di scavi, posa pozzetti e installazione colonnina multifunzionale ibrida per collegamento srb esistente;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec aoltoscanaovest@pec.fibercop.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3783 - Data adozione: 26/02/2025

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 9883/2024; Pratica n. 419648/2020; Codice locale n. 774 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Firenze, località Viale Europa.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004298

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 03/10/2024 prot. n. 521513 il richiedente Kuwait Petroleum Italia, con sede legale nel comune di Roma, in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, C.F. 00435970587, ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Firenze, località Viale Europa, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 141, particella n. 923, per uso civile;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 pozzo ed è fissata nella misura della portata media di 0,09 l/s, pari al fabbisogno di 2900 mc/anno, destinata ad uso civile;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 31/01/2025 la somma di € 275,64 (*euro duecentosettantacinque virgola sessantaquattro centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Kuwait Petroleum Italia, con sede legale nel comune di Roma, in Viale dell'Oceano Indiano n. 13, C.F. 00435970587, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 141, particella n. 923, nel comune di Firenze, località Viale Europa, per uso civile, per una portata media di 0,09 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 275,64 (*euro duecentosettantacinque virgola sessantaquattro centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Firenze.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

653469fd09cf076b63f1c5912c8ad4bbcc956c43ae975780e17f6ca73b544d98



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3786 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2048/2021 (Proc. 2625/2021) - Pozzo Porcareccia - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione per derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Porcareccia a Braccagni nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. Richiedente: Arteolio Società Agricola S.R.L.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004379

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”.
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”
- L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 04/06/2021 prot. 238082 dalla Arteolio Società Agricola S.R.L., con sede legale in Via Trento, 59 a Grosseto (GR) - C.F. 01658980535, con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua da un pozzo ad uso agricolo in Loc. Porcareccia a Braccagni nel Comune di Grosseto - Pratica SIDIT n. 2048/2021 (Proc. 2625/2021) - Pozzo Porcareccia;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 10/02/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Podere Porcareccia a Braccagni individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 4 particella 226;

- il volume annuale è di 52278 (cinquantaduemiladuecentosettantotto) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 7 (sette) litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 1,66 (uno virgola sessantasei) litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATA la nota del Direttore n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTO in particolare il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Arteolio Società Agricola S.R.L., con sede legale in Via Trento, 59 a Grosseto (GR) - C.F. 01658980535, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) Loc. Porcareccia a Braccagni, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 4 particella 226, Pratica SIDIT n. 2048/2021 (Proc. 2625/2021) - Pozzo Porcareccia;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 7 (sette) litri al secondo e una portata media annua di 1,66 (uno virgola sessantasei) litri al secondo per un volume massimo di 52278 (cinquantaduemiladuecentosettantotto) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal soggetto richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua, o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;
8. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE FIRMATO DIGITALMENTE

ca0aea278bd68b833f53fbfc3ff0b40d5963f91226a8ef191d7bab2e23632303

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3791 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4086/2019 (Proc. n. 10583/2024) - Concessione demaniale per sette attraversamenti con condotta idrica, di cui cinque staffati a manufatti esistenti (tip. 11) dei corsi d'acqua Fiume Pecora (TC12592), fosso Trecina (TC12723), fosso della Casa (4) (TC12858), fosso della Vallaccia (2) (TC12808) e fosso Rimarchigi (TC12899), e due in subalveo (tip. 11) del Canale Trecina (TC19038) e del Botro dei Poggi Rossi (TC12809), in località Marsiliana nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004455

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 3377 del 06/11/2014 della Provincia di Grosseto è stata rilasciata ad Acquedotto del Fiora S.p.A. una concessione demaniale per dieci attraversamenti con condotta idrica dei corsi d'acqua Fiume Pecora, Canale Trecina, fosso Trecina, fosso della Casa, fosso della Vallaccia, Botro dei Poggi Rossi, fosso Rimarchigi e su tre corsi d'acqua privi di denominazione, in località Marsiliana nel comune di Massa Marittima (GR), valida fino al 05/11/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 08/11/2024, prot. n. 0584236;

VISTA la documentazione trasmessa con nota prot. n. 10252 del 09/01/2025 nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale, per cui si chiede il rinnovo della concessione, non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 0616179 del 26/11/2024;

VERIFICATO che l'interferenza del tracciato della condotta idrica oggetto della presente concessione con il Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, non rileva la presenza di tre dei dieci attraversamenti indicati nell'atto di concessione citato sopra, e precisamente di quelli sui corsi d'acqua privi di denominazione;

ACCERTATO che il Fiume Pecora (TC12592), il Canale Trecina (TC19038), il fosso Trecina (TC12723), il fosso della Casa (4) (TC12858), il fosso della Vallaccia (2) (TC12808), il Botro dei Poggi Rossi (TC12809) e il fosso Rimarchigi (TC12899), riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le opere oggetto della presente concessione siano compatibili sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che non sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, poiché la richiesta di rinnovo è pervenuta dopo la scadenza della concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per sette attraversamenti in subalveo e/o staffati a struttura esistente (tip. 11) ammonta ad € 1.900,42, corrispondente a € 271,49 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta del concessionario ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che la quota parte di € 1.900,42 dell'importo di € 2.232,80, versato dal concessionario in data 29/09/2014 a titolo di cauzione per la concessione in scadenza in data 05/11/2024, risulta adeguata ai sensi all'art. 31 del Regolamento, al fine di garantire il regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali nel corso della concessione, cosicché la quota residua di € 332,38 del suddetto deposito può essere richiesta in restituzione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente ha ottemperato regolarmente alle richieste di pagamento trasmesse dal Settore politiche fiscali e riscossione tributi fino all'annualità 2024 per l'occupazione oggetto del presente decreto e ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di pagamento del 11/12/2024);

DATO ATTO che il concessionario ha provveduto a versare l'imposta di registro per l'importo di € 722,16 e l'imposta di bollo per le copie uso registrazione per l'importo di € 49,00 (attestazione pagamento del 30/01/2025);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare ad Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in Grosseto, via Gaetano Mameli n. 10, C.F. e P. IVA 00304790538, la concessione demaniale per sette attraversamenti con condotta idrica, di cui cinque staffati a manufatti esistenti (tip. 11) dei corsi d'acqua Fiume Pecora (TC12592), fosso Trecina (TC12723), fosso della Casa (4) (TC12858), fosso della Vallaccia (2) (TC12808) e fosso Rimarchigi (TC12899), e due attraversamenti in subalveo (tip. 11) del Canale Trecina (TC19038) e Botro dei Poggi Rossi (TC12809), situati in località Marsiliana nel comune di Massa Marittima (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che la concessione avrà scadenza in data 31/01/2044, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di dare atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1


A

Cartografia

5858691f43d52caa5a859e0273e7d6d03dc4033d5939feb93b0bba45ecc900f2

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 4086/2019 (Proc. n. 10583/2024) – Concessione demaniale per sette attraversamenti con condotta idrica, di cui cinque staffati a manufatti esistenti (tip. 11) dei corsi d'acqua Fiume Pecora (TC12592), fosso Trecina (TC12723), fosso della Casa (4) (TC12858), fosso della Vallaccia (2) (TC12808) e fosso Rimarchigi (TC12899), e due in subalveo (tip. 11) del Canale Trecina (TC19038) e del Botro dei Poggi Rossi (TC12809), in località Marsiliana nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Acquedotto del Fiora S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 3792 - Data adozione: 25/02/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 6224/2023 - procedimento n. 1177/2025 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Subentro nella concessione per derivazione di acque superficiali ad uso civile da un invaso alimentato dal Canale Lama, nel comune di Sarteano (SI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/02/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD004467

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla Legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1139 del 15/11/2016 “ – Modifica della DGRT n. 816/2016”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 24/01/2017 “Prime disposizioni per la determinazione del canone 2017 in materia di concessioni acqua e suolo”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. 28/12/2024 n. 58 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

CONSIDERATO CHE, con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 217 del 08/01/2024, è stata accordata al richiedente, così come identificato al punto 1 dell’allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la concessione per derivazione di acque superficiali ad uso civile dal Canale Lama, per riempimento di un vaso da utilizzare per la pesca sportiva nel comune di Sarteano (SI), e successiva restituzione al Canale Lama – Pratica Sidit n. 6224/2023 – procedimento n. 8033/2023;

PRESO ATTO CHE:

- con istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 108754 del 14/02/2025, il richiedente, così come identificato al punto 2 dell’allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha richiesto il subentro nella concessione ad uso civile, per derivazione di acque superficiali dall’invaso alimentato dal Canale Lama, ubicato nel comune di Sarteano (SI) nel terreno distinto in catasto dal foglio 40 e particella 320 (coordinate Gauss Boaga: X= 1735921 Y= 4764768) - Pratica Sidit n. 6224/2023 – procedimento n. 1177/2025;
- la risorsa idrica sarà utilizzata anche per la propria attività di autotrasporto per conto terzi;

CONSIDERATO CHE:

- il titolare della Società richiedente il subentro è lo stesso che ha la concessione per uso pesca sportiva;
- la portata media rimane confermata per 0,32 l/secondo con picco massimo di 17 l/sec. ed un volume annuo stimato di 10.150 metri cubi;
- a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al subentro nella concessione per derivazione di acque superficiali di cui trattasi, ai sensi dell'art.74 del D.P.G.R. 61/R/2016;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 20 del T.U. n. 1775/1933, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

CONSIDERATO che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale, che dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della risorsa, salvo il diritto di rinuncia, e che sarà richiesto al concessionario dall'Ente concedente;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accordare al richiedente, così come identificato al punto 2 dell'allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il subentro nella concessione ad uso civile, per derivazione di acque superficiali dall'invaso alimentato dal Canale Lama, ubicato nel comune di Sarteano (SI), nel terreno distinto in catasto dal foglio 40 e particella 320 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1735921 Y= 4764768), a tutti gli effetti di legge e a far data dall'esecutività del presente decreto, per una portata media confermata per 0,32 l/secondo con picco massimo di 17 l/sec. ed un volume annuo stimato di 10.150 metri cubi; – Pratica Sidit n. 6224/2023 – procedimento n. 1177/2025;
2. di confermare la scadenza della concessione al 07/01/2034 come indicato nell'originario atto di concessione rilasciato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 217 del 08/01/2024, fatti salvi casi di rinuncia, decadenza o revoca;
3. di dare atto che la concessione prevede il pagamento di un canone annuale;
4. di dare atto che il deposito cauzionale è stato versato nelle casse della Regione Toscana;
5. di dare atto che la Regione Toscana si riserva la facoltà di stabilire i tempi e le modalità dei versamenti del canone dovuto per la presente derivazione;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente, così come identificato al punto 2 dell'allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici

16421b4af2a41780934cb093a7feeb8104b5443f976abdb692b49f56c95a9638

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**